

Il Sole

24 ORE

GLI SPECIALI

Pensioni

**GUIDA
FACILE**



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

Il Sole **24 ORE**

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

**Progetto
e coordinamento
editoriale**

Andrea Maria Candidi,
Maria Carla De Cesari,
Mauro Pizzin,
Matteo Prioschi

Testi di questo numero

Davide Colombo,
Antonello Orlando,
Claudio Pinna,
Matteo Prioschi,
Marco Rogari,
Fabio Venanzi

*I Libri del Sole 24 ORE
Settimanale N.02/2019
– Febbraio 2019
Registrazione Tribunale di Milano
n. 33 del 22-01-2007
Direttore responsabile:
Fabio Tamburini
Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale, redazione e direzione:
Via Monte Rosa n. 91, 20149
Milano
Da vendersi in abbinamento
al quotidiano «Il Sole 24 ORE»*

CHIUSO IN REDAZIONE
IL 30 GENNAIO 2019

© Riproduzione riservata
Copyright Il Sole 24 Ore Spa

L'offerta del Gruppo 24ORE

Novità Fiscali 2019

La guida per “padroneggiare” le novità 2019: riporto delle perdite, regime forfettario, novità per le pensioni, proroga iperammortamenti, fattura elettronica e altro ancora.

**In edicola o online: offerte.
ilsole24ore.com/novitafiscali2019**



Focus economia

In onda dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.30, Focus economia è il programma dedicato all'approfondimento dei temi dell'attualità dell'economia e della finanza

**[http://www.radio24.ilsole24ore.com/
programma/focus-economia](http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/focus-economia)**



Guida al Diritto

Un ausilio indispensabile per conoscere tutte le novità legislative e giurisprudenziali in ambito civile, penale, amministrativo, comunitario e internazionale. Anche in versione digitale.

offerte.ilsole24ore.com/gd



PlusPlus24 Diritto

Fornisce tutte le risposte di cui l'avvocato ha bisogno in maniera facile, veloce ed esaustiva. Tutti i contenuti sono costantemente aggiornati e approfonditi, in tempo reale.

www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com



Sommario

In pensione con quota 100: requisiti entro il 2021	05
Resta la struttura Fornero con più flessibilità	07
Una babele di requisiti per accedere all'assegno	09
01. QUOTA 100	12
02. OPZIONE DONNA	16
03. VECCHIAIA	20
04. ANTICIPATA	24
05. PRECOCI	28
06. GLI SCIVOLI	32
07. CONDONO	36
08. L'AIUTO «CONDIVISO»	40
09. PUBBLICO IMPIEGO	44
10. IMPORTO ASSEGNI	48
11. PER I PIÙ POVERI	52
DOMANDE & RISPOSTE	55

Una guida per orientarsi nel labirinto previdenziale

di **Matteo Prioschi**

Flessibilità, ma non semplicità. La riforma previdenziale di fine 2011 è stata accusata di eccesso di rigidità: alla pensione si sarebbe dovuto accedere principalmente tramite il trattamento di vecchiaia o quello anticipato. Entrambi con requisiti elevati, rispetto a quanto richiesto negli anni precedenti, e soprattutto collegati a un meccanismo di adeguamento automatico alla variazione della speranza di vita che comporta l'incremento nel corso del tempo. Del resto, dal 2012 a oggi, i 66 anni di età necessari a un uomo per chiedere la pensione di vecchiaia sono già diventati 67, mentre per la pensione anticipata da 42 anni e 1 mese di contributi si sarebbe arrivati a 43 anni e tre mesi (con il condizionale, perché il governo ha fermato la lancetta all'anno scorso e quindi anche nel 2019-2020 sono sufficienti 42 anni e dieci mesi).

Per compensare questo limite della riforma negli anni passati sono stati messi a punto canali alternativi: è stata ripristinata la pensione a requisiti ridotti per i lavoratori precoci; sono state eliminate le finestre mobili per l'acces-

so alla pensione da parte dei lavoratori "usurati" e semplificati i requisiti; e poi sono stati introdotti degli strumenti di accompagnamento alla pensione come l'Ape e la Rita. Ognuno con le sue regole, spesso dimostratesi difficili da attuare, ognuno con le sue eccezioni.

Ora il governo, tramite decreto legge, cerca di "ammorbidire" ulteriormente il sistema previdenziale, ma lo fa aggiungendo strumenti ed eccezioni. Con il risultato di avere un quadro regolamentare ancora più complesso che rende difficile al comune cittadino trovare la risposta alla domanda: quando andrò in pensione?

Le pagine che seguono hanno l'ambizione di illustrare in modo semplice le ultime novità per aiutare i lettori a trovare una risposta alla loro domanda, nella consapevolezza che non c'è una soluzione valida per tutti; la risposta dipende dalla vita lavorativa e contributiva di ognuno. Le novità, peraltro, non sono definitive perché, durante la conversione in legge, la norma potrebbe cambiare. E comunque più di un aspetto dovrà essere chiarito, dal punto di vista applicativo, da ulteriori circolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pensione con quota 100: requisiti entro il 2021

di **Davide Colombo** e **Marco Rogari**

Torna per almeno tre anni la possibilità di utilizzare il pensionamento di anzianità per uscire dal lavoro. Cancellate quasi in toto alla fine del 2011 dalla riforma Fornero, le uscite anticipate vengono ripristinate, in forma sperimentale, dal decreto legge su pensioni e reddito di cittadinanza varato dal Governo agendo sulla leva della “quota 100” nella somma tra età anagrafica e anni di contributi versati. Con un preciso paletto: per accedere al trattamento occorrerà essere in possesso di almeno 62 anni d’età e 38 anni di contribuzione.

Il decreto legge 4/2019, in vigore dal 29 gennaio 2019, prevede anche altri due strumenti per il pensionamento anticipato: la proroga di un anno dell’anticipo pensionistico (Ape) sociale e di “opzione donna”, per le lavoratrici dipendenti con 58 anni (59 se autonome) in possesso di almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2018 di uscire con un assegno calcolato con il metodo contributivo.

Quasi un tuffo nel passato, dunque, visto che già l’ultimo Governo Prodi aveva confezionato una quota 95 per superare il famoso “scalone Maroni”.

Il nodo delle coperture

Ma il cammino per l’Esecutivo non è stato in discesa: la dotazione finanziaria inizialmente ipotizzata in 6,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi l’anno per il biennio successivo è scesa in corsa di oltre 2,7 miliardi il primo anno (e salita complessivamente di quasi 3 miliardi nei due anni successivi) per effetto del negoziato con Bruxelles al fine di evitare la procedura d’infrazione sui conti pubblici. Anche se poi nella versione finale del decreto sono state individuate coperture aggiuntive per 800 milioni soprattutto per trovare la quadratura del cerchio sulle proroghe.

Il tragitto disegnato dal Governo è relativamente breve. La quota 100, agganciata a un sistema di finestre mobili per le uscite (la prima con decorrenza 1° aprile 2019), sarà utilizzabile fino a tutto il 2021 nei limiti di spesa fissati dal decreto (al netto delle ulteriori coperture): 3,78 miliardi per questo anno, 7,8 per il 2020, 8,3 miliardi per il 2021 e, per mantenere “coperti” i pensionamenti, 7,8 miliardi per il 2022, 6,4 per il 2023 e 3,9 miliardi dal 2024.

Obiettivo 41 anni

Subito dopo, dal 2022, nelle intenzioni del Governo quota 100 dovrà essere sostituita dalla possibilità di lasciare il lavoro una volta maturati i 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica (la cosiddetta "quota 41").

Per il momento l'uscita attraverso il solo canale dei contributi versati resta quello dei 42 anni e 10 mesi per tutti (41 anni e 10 mesi per le donne), che scende a 41 anni per i soli lavoratori precoci (coloro che hanno cominciato a lavorare prima della "maggiore età"). In questo caso viene congelato per sette anni il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita ma scatta un posticipo di tre mesi della decorrenza determinato dalla nuova finestra mobile. Così come per "quota 100", chi ne beneficerà non potrà cumulare la pensione con altri redditi da lavoro superiori ai 5mila euro l'anno.

Finestre e buchi da riempire

Lo "sportello" per presentare le domande all'Inps per quota 100 è già aperto (messaggio Inps 395/2019). Per i lavoratori privati la prima finestra utilizzabile per andare in pen-

sione con quota 100 sarà quella di aprile. I dipendenti pubblici dovranno invece attendere il 1° agosto. Ma solo pochi statali riusciranno a utilizzarla: occorrerà infatti aver maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019) e aver presentato la domanda di pensionamento anticipato all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi. Per tutti i dipendenti pubblici che vanno in pensione da quest'anno arriva la possibilità di avere subito fino a 30mila euro dell'indennità di liquidazione maturata (Tfs), tramite un prestito bancario regolato da convenzione Abi.

Il decreto apre anche la strada alla cosiddetta "pace contributiva", che consentirà a tutti i lavoratori di colmare eventuali vuoti nei versamenti Inps ma solo dal 1° gennaio 1996 e fino a cinque anni, potendo utilizzare un meccanismo di rateazione, con un massimo di 60 versamenti mensili di importo non inferiore ai 30 euro, senza interessi. I lavoratori potranno detrarre ai fini Irpef il 50% del versamento relativo al "riscatto" contributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta la struttura Fornero con più flessibilità

di **Davide Colombo** e **Marco Rogari**

Con l'arrivo di "quota 100" le possibilità di pensionamento anticipato salgono a sette. Mentre scendono fin sotto la soglia dei 60 anni i requisiti anagrafici per lasciare, prima della vecchiaia, il mercato del lavoro. Quest'anno, con la nuova proroga di "opzione donna", potranno andare in pensione con 35 anni di contributi le lavoratrici dipendenti del settore privato con 58 anni di età (59 se autonome) mentre basteranno 62 anni e 38 di contributi per pensionarsi con "quota 100" nel triennio. Ma attenzione, anche "quota 100" potrebbe indirettamente dischiudere la possibilità di uscita dal lavoro a 59 anni (con 35 di contributi) nel caso in cui l'azienda proponga uno scivolo al lavoratore fino alla maturazione della nuova anzianità finanziandolo con i fondi bilaterali di solidarietà oggi utilizzati per la formazione.

Requisiti congelati

La sperimentazione che avrebbe dovuto mandare in soffitta la legge Fornero in realtà non cancella, semmai aggiunge possibilità di scelta per il pensiona-

mento. E addirittura proroga formule di flessibilità come l'Ape sociale che erano state messe a punto nell'ultima legislatura e che sarebbero uscite di scena nel 2018. E lo stesso discorso vale per il requisito di uscita a 41 anni per i lavoratori precoci con almeno un anno di contributi prima del 19esimo compleanno e che si trovano in condizioni di difficoltà. O per tutti i lavoratori che scelgono l'anticipo a 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi se donne), visto che l'incremento di cinque mesi dovuto alla maggior speranza di vita è stato congelato fino al 2026, sia pure con l'introduzione di un posticipo-finestra di tre mesi per la decorrenza della pensione. Tra gli esentati dall'adeguamento ci sono anche i lavoratori che svolgono, da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, determinate attività gravose (ad esempio conduttori di convogli ferroviari, operatori ecologici, insegnanti della scuola dell'infanzia, personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere su turni) oppure i lavori definiti usuranti (Dlgs 67/2011) e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno trent'anni.

La continuità è rimasta dunque il *driver* principale anche in questa nuova stagione di riforma del sistema previdenziale. Il nuovo si aggiunge a norme che continuano a vivere moltiplicando i loro effetti. È il caso del cumulo gratuito, per fare un altro esempio, ovvero la possibilità di sommare periodi contributivi versati su gestioni diverse ai fini di conseguire il primo requisito utile per il pensionamento. Ora lo si potrà utilizzare anche per raggiungere i 38 anni necessari a un candidato quotista, a patto che si tratti solo di sommare versamenti su gestioni diverse dell'Inps e non su qualche Cassa privatizzata.

Sempre più flessibilità

Alla fine dell'anno dovrebbe terminare la sperimentazione dell'Ape volontario o aziendale, strumento che continua a garantire una possibilità di uscita con 63 anni e soli 20 di contributi cogliendo la possibilità di un finanziamento bancario agevolato fino a 43 mesi e rimborsabile nel primo ventennio di pensionamento. Ma a questo punto non è detto che non venga confermato in via strutturale, visto che non è oneroso e

che potrebbe tornare utile, nella versione aziendale, per la gestione di turnover generazionali per i quali "quota 100" potrebbe non bastare.

Resta in vigore, perché già a regime, anche la rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) efficace come traghetto verso la pensione di vecchiaia alimentata dai contributi accantonati dagli iscritti a una forma di previdenza complementare.

E rimane sempre in campo, per chiudere questa rassegna delle flessibilità vecchie e nuove, anche l'isopensione, ovvero l'anticipo pensionabile fino a un massimo di quattro anni rispetto alla normativa Fornero a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Il periodo di quattro anni è stato esteso temporaneamente, per il triennio 2018-2020, a sette anni ai sensi della legge 205/2017 (ultima manovra Gentiloni). E il Governo Conte, anche in questo caso, ha confermato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA BUSSOLA

Una babele di requisiti per accedere all'assegno

di **Matteo Prioschi**

Sono almeno sedici i requisiti per accedere alle principali forme di pensionamento, quelle cioè rivolte alla generalità di lavoratori/lavoratrici o ad ampie categorie di essi. In alcuni casi i requisiti tengono conto della differenza di genere e quindi, per esempio, alla pensione anticipata le donne accedono con un anno in meno di contributi. Per la pensione di vecchiaia, invece, il requisito anagrafico già dall'anno scorso è uguale a prescindere dal sesso, ma le variazioni sono determinate dal sistema di calcolo, dal ricorso o meno alla totalizzazione dei contributi, dall'adeguamento o meno alla variazione della speranza di vita.

Il decreto legge 4/2019 ha ampliato il numero di accessi alla pensione a cui si applicano le finestre mobili, ossia un periodo di tempo tra la maturazione del diritto e l'erogazione del primo assegno previdenziale. Ciò significa, per esempio, che se il requisito per accedere alla nuova quota 100 è di 62 anni di età, lo Stato inizia a pagare la pensione tre mesi dopo

(sei mesi per gli statali). Questo consente di risparmiare sulla spesa pensionistica, ma molto probabilmente obbligherà i futuri pensionati a lavorare qualche mese in più, per evitare di rimanere senza retribuzione e senza pensione.

Oltre a ciò si aggiungono cinque strumenti di accompagnamento alla pensione (possono essere a carico dello Stato, dell'interessato o del datore di lavoro) che consentono di cessare l'attività lavorativa fino a sette anni prima della maturazione del diritto all'assegno previdenziale.

Il percorso verso la pensione è quindi quanto mai personalizzato ed è fortemente influenzato dalla storia contributiva che ognuno scrive nel corso dell'attività lavorativa. Al netto della possibilità di accesso a soluzioni per categorie specifiche seppure ampie, come i precoci o gli usurati, quota 100 costituisce una soluzione nel breve termine e risulta comunque inaccessibile, come si vede dagli esempi riportati a pagina 11, anche a lavoratori e lavoratrici che hanno circa 60 anni di età. Platea limitata anche per opzione donna, dato che a differenza del passato il requisito non è "mobile" cioè non consente l'accesso a questa forma di pensione di coorti di lavoratrici anno per anno, ma cristallizza il diritto al 2018. Escluse queste due possibilità, un sessantenne di oggi deve attendere il 2025-2026 per raggiungere la pensione di vecchiaia o quella anticipata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa per il 2019

Età e contributi minimi in anni richiesti per accedere alle principali tipologie di pensionamento nel 2019

PENSIONE O SCIVOLO	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA DECORRENZA	PENSIONE O SCIVOLO	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA DECORRENZA
Anticipata				Vecchiaia			
Sistema misto-donne	–	41 ¹⁰ mesi	3 ^{mesi} con diritto tra l'1/01/2019 e il 29/01/2019, accesso dall'1/04/19	Sistema misto	67 ^{anni}	20 ^{anni}	No
Sistema misto-uomini	–	42 ¹⁰ mesi		Sistema misto per lavori gravosi e usuranti	66 ⁷ mesi	30 ^{anni}	No
Sistema contributivo	64 ^{anni}	20 ^{anni}	No	Sistema contributivo uscita standard	67 ^{anni}	20 ^{anni}	No
Totalizzazione	–	41 ^{anni}	21 ^{mesi}	Sistema contributivo senza requisito importo pensione	71 ^{anni}	5 ^{anni}	No
				Totalizzazione	66 ^{anni}	20 ^{anni}	18 ^{mesi}

Le altre opzioni principali

Quota 100 settore privato	62 ^{anni}	38 ^{anni}	3 ^{mesi} con diritto al 31/12/2018, accesso dall'1/04/2019	Ape sociale	63 ^{anni}	30/ 36 ^{anni*}	
Quota 100 settore pubblico	62 ^{anni}	38 ^{anni}	6 ^{mesi} e comunque non prima dell'1/08/2019	Ape volontario e aziendale	63 ⁵ mesi	20 ^{anni}	
Opzione donna dipendenti	58 ^{anni***}	35 ^{anni***}	12 ^{mesi}	Scivolo verso quota 100	59 ^{anni}	35 ^{anni}	
Opzione donna autonome	59 ^{anni***}	35 ^{anni***}	18 ^{mesi}	Isopensione verso la vecchiaia	60 ^{anni}	20 ^{anni}	
Precoci	–	41 ^{anni}	3 ^{mesi}	Isopensione verso l'anticipata-donne		34 ¹⁰ mesi	
Usuranti - quota minima 97,6	61 ⁷ mesi	35 ^{anni}	No	Isopensione verso l'anticipata-uomini		35 ¹⁰ mesi	
Usuranti - quota minima 100,6	64 ⁷ mesi	35 ^{anni}	No	Rita	62 ^{anni**}	20 ^{anni}	

Note: (*) fino a 2 anni di contributi in meno per le donne; (**) 57 anni in caso di disoccupazione di almeno 24 mesi; (***) entro il 2018

Le novità di quest'anno a confronto con vecchiaia e anticipata

Anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento con quota 100, il trattamento di vecchiaia, quello anticipato ed opzione donna in base a diverse ipotesi di anni di età e contributi maturati a gennaio 2019 da un lavoratore o lavoratrice dipendente.



1 ANNI MATURATI A GENNAIO 2019		QUOTA 100 Nel 2021	VECCHIAIA Nel 2026	ANTICIPATA Nel 2023	QUOTA 100 Nel 2021	VECCHIAIA Nel 2026	ANTICIPATA Nel 2022	OPZIONE DONNA
ANNI DI ETÀ	60	62	67 ⁶ _{mesi}	64	62	67 ⁶ _{mesi}	63	Mai
ANNI DI CONTRIBUTI	38	40	45	42 ¹⁰ _{mesi}	40	45	41 ¹⁰ _{mesi}	

2 ANNI MATURATI A GENNAIO 2019		QUOTA 100 Nel 2025*	VECCHIAIA Nel 2026	ANTICIPATA Nel 2029	QUOTA 100 Nel 2025*	VECCHIAIA Nel 2026	ANTICIPATA Nel 2028	OPZIONE DONNA
ANNI DI ETÀ	60	66	67 ⁶ _{mesi}	70	66	67 ⁶ _{mesi}	69	Mai
ANNI DI CONTRIBUTI	32	38	39	42 ¹⁰ _{mesi**}	38	39	41 ¹⁰ _{mesi**}	

3 ANNI MATURATI A GENNAIO 2019		QUOTA 100 Nel 2022*	VECCHIAIA Nel 2027	ANTICIPATA Nel 2021	QUOTA 100 Nel 2022*	VECCHIAIA Nel 2027	ANTICIPATA Nel 2020	OPZIONE DONNA Nel 2018
ANNI DI ETÀ	59	62	67 ⁹ _{mesi}	61	62	67 ⁹ _{mesi}	60	58
ANNI DI CONTRIBUTI	40	43	48	42 ¹⁰ _{mesi}	43	48	41 ¹⁰ _{mesi}	39

4 ANNI MATURATI A GENNAIO 2019		QUOTA 100 Nel 2021	VECCHIAIA Nel 2024	ANTICIPATA Nel 2025	QUOTA 100 Nel 2021	VECCHIAIA Nel 2024	ANTICIPATA Nel 2024	OPZIONE DONNA
ANNI DI ETÀ	62	64	67 ³ _{mesi}	68	64	67 ³ _{mesi}	67	Mai
ANNI DI CONTRIBUTI	36	38	41	42 ¹⁰ _{mesi}	38	41	41 ¹⁰ _{mesi}	

5 ANNI MATURATI A GENNAIO 2019		QUOTA 100 Nel 2022*	VECCHIAIA Nel 2026	ANTICIPATA Nel 2026	QUOTA 100 Nel 2022*	VECCHIAIA Nel 2026	ANTICIPATA Nel 2025	OPZIONE DONNA
ANNI DI ETÀ	60	63	67 ⁶ _{mesi}	67	63	67 ⁶ _{mesi}	66	Mai
ANNI DI CONTRIBUTI	35	38	42	42 ¹⁰ _{mesi}	38	42	41 ¹⁰ _{mesi}	

(*) Ipotesi teorica perché nei fatti non vi accede in quanto i requisiti per quota 100 vanno maturati entro il 2021; (**) salvo adeguamento alla speranza di vita

01 **QUOTA 100**

L'anticipo si paga con un taglio sulla pensione

di **Claudio Pinna** e **Matteo Prioschi**

Quota 100 è la principale novità di quest'anno in ambito previdenziale e consente di accedere alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. L'accesso è consentito agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps - lavoratori dipendenti e autonomi - e alla gestione separata Inps.

Il requisito anagrafico è ridotto di cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia, mentre quello contributivo prevede uno "sconto" di 4 anni e 10 me-

si rispetto alla pensione anticipata degli uomini e di 3 anni e 10 mesi per le donne. Questa chance è accessibile a coloro che entro il 2021 conseguiranno i requisiti: il diritto alla pensione potrà essere esercitato anche successivamente. Tra la maturazione del diritto dovranno trascorrere delle finestre differenziate per i lavoratori del settore privato e quello pubblico. Per i primi la finestra è di tre mesi e con decorrenza dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti nel 2018. Per i secondi la finestra è di sei mesi, con decorrenza non

prima del 1° agosto 2019. I dipendenti del settore pubblico dovranno presentare domanda di collocamento a riposo all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

I potenziali interessati

La quota costituisce un'opzione interessante per quelle persone ancora relativamente giovani (cioè senza i 67 anni necessari per il trattamento di vecchiaia) ma senza i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) richiesti come minimo di ingresso

In sintesi

Requisiti

Per accedere a quota 100 è necessario avere entrambi i requisiti minimi previsti dalla norma, cioè 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non è possibile arrivare a 100 con qualche anno di età in più e qualche contributo in meno o viceversa (per esempio 60+40). Di conseguenza, per esempio, se una persona quest'anno ha 63 anni e 37 di contributi, deve attendere l'anno prossimo per accedere a quota 100 con 64 anni di età e 38 di contributi

Accesso e finestre

I requisiti devono essere ottenuti entro il 2021, dato che questa forma di pensionamento è stata introdotta in via sperimentale per un triennio. Tuttavia è previsto che una volta raggiunti i requisiti, l'accesso a quota 100 possa essere effettuato anche dal 2022 in poi. Per effetto della finestra, la pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione del diritto (e comunque non prima del 1° aprile 2019) per i dipendenti privati e dopo 6 mesi e non prima del 1° agosto 2019 per i pubblici

Domanda

È già possibile presentare la domanda di pensione all'Inps per gli iscritti alle gestioni private, pubblica e dello sport e spettacolo che hanno maturato i requisiti

Cumulo

Possono essere cumulati i contributi versati in più gestioni utilizzando la norma contenuta nella legge 228/2012, però in questo caso con ambito ridotto alle sole gestioni interne all'Inps, escludendo le Casse di previdenza dei liberi professionisti. Gli iscritti a quest'ultime, se vorranno, dovranno ricorrere alla ricongiunzione dei contributi, spostando all'Inps quelli versati alle Casse, con relativo eventuale onere a loro carico (a differenza del cumulo che è gratuito)

alla pensione anticipata, che però non ha una soglia anagrafica. I 38 anni possono essere ottenuti anche cumulando gratuitamente i contributi versati in più gestioni, purché interne all'Inps o ricorrendo alla ricongiunzione onerosa verso gestioni Inps, o ancora riscattando periodi finora non coperti da contribuzione, come il corso di studi universitario. Le ultime due opzioni comportano, però, dei costi, anche elevati, per il lavoratore, che peraltro devono essere interamente sostenuti prima della richiesta di quota 100.

Importo da valutare

Ma presupponendo che un lavoratore abbia già i requisiti senza dover fare alcuna operazione, prima di optare per la nuova pensione è opportuno verificarne l'importo. Infatti quest'ultimo sarà, di norma, ridotto rispetto a quello che si otterrebbe con la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Non per specifiche penalizzazioni stabilite dalla normativa, ma semplicemente per la minore anzianità contributiva maturata e per le modalità di calcolo insite nel metodo contributivo (applicato per le annualità contributive dal 2012 in poi anche a chi ha contributi prima del 1996 ed è soggetto al sistema di calcolo misto) che penalizzano le uscite anticipate.

Qualche esempio, elaborato da Aon per «Il Sole 24 Ore», è riportato nella pagina seguente. Tutti i lavoratori considerati si sono iscritti all'Inps all'età di 24 anni e hanno compiuto carriere lavorative differenti (impiegato, funzionario, manager ...), rag-

giungendo diversi livelli retributivi a 62 anni. Per queste persone è stata calcolata la pensione che incasserebbero a 62 anni e a 64 anni con quota 100 (in quest'ultimo caso qualora dovessero lavorare altri due anni per arrivare a 38 anni di contributi) e a 67 anni, cioè alla pensione di vecchiaia. Quest'ultima risulta essere decisamente più elevate rispetto alle altre due: oltre alla maggiore anzianità contributiva maturata infatti, e agli effetti del metodo di calcolo contributivo, un certo impatto è prodotto anche dall'eventuale incremento delle retribuzioni percepite dopo i 62 anni.

L'adeguatezza

Gli esempi evidenziano anche il rapporto tra l'ultima retribuzione lorda percepita e il primo assegno previdenziale lordo, ossia il tasso di sostituzione. Questi valori sono utili per capire se la futura pensione sarà adeguata, cioè se consentirà di mantenere uno stile di vita in linea con quello degli anni precedenti o comunque corrispondente alle aspettative del futuro pensionato.

Il tasso di sostituzione con quota 100 a 62 anni oscilla da circa il 60% per le carriere più contenute, a circa il 40%, per quelle più brillanti. Percentuali che salgono di 10-15 punti se si attende il trattamento di vecchiaia. Tenuto conto che fino ai 67 anni la pensione potrà essere integrata solo con lavoro occasionale per un importo fino a 5 mila euro, nella scelta del singolo lavoratore potrebbe influire la possibilità di contare su una pensione complementare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importi a confronto

Esempi di pensione incassata in base all'età del pensionamento: a 62 anni o 64 anni utilizzando "quota 100" o a 67 anni (vecchiaia). Importi lordi in euro.

Età di prima iscrizione all'Inps, 24 anni; prima retribuzione annua lorda di 15.000 euro; valori in euro in termini reali, cioè al netto dell'inflazione

RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				25.000	RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				35.000
Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni		Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni	
PENSIONE LORDA MENSILE	1.187	1.328	1.515		PENSIONE LORDA MENSILE	1.552	1.750	2.008	
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	61,7	67,7	74,9		Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	57,6	63,7	71,0	
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-21,6	-12,3	-		Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-22,7	-12,9	-	
RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				45.000	RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				55.000
Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni		Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni	
PENSIONE LORDA MENSILE	1.901	2.156	2.487		PENSIONE LORDA MENSILE	2.217	2.518	2.909	
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	54,9	61,1	68,4		Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	52,4	58,3	65,4	
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-23,6	-13,3	-		Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-23,8	-13,4	-	
RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				65.000	RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				85.000
Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni		Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni	
PENSIONE LORDA MENSILE	2.506	2.857	3.308		PENSIONE LORDA MENSILE	3.023	3.460	4.035	
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	50,1	56,0	63,0		Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	46,2	51,9	58,7	
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-24,3	-13,6	-		Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-25,1	-14,2	-	
RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				100.000	RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				150.000
Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni		Età di pensionamento	62 anni	64 anni	67 anni	
PENSIONE LORDA MENSILE	3.365	3.877	4.546		PENSIONE LORDA MENSILE	4.445	5.203	6.190	
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	43,7	49,4	56,2		Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	38,5	44,2	51,0	
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-26,0	-14,7	-		Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-28,2	-15,9	-	

Fonte: Elaborazione Aon

02 **OPZIONE DONNA**

Uscita da 58 anni ma con requisiti maturati nel 2018

di **Claudio Pinna** e **Matteo Prioschi**

Fate bene i vostri conti. Verificate in dettaglio le entrate e pianificate con attenzione i redditi che pensate di percepire in futuro. Questi, in breve, i suggerimenti che dovrebbero essere forniti alle lavoratrici che si apprestano a valutare la possibilità di accedere al pensionamento anticipato mediante la cosiddetta opzione donna. E a dir la verità il suggerimento non dovrebbe essere considerato valido solo per loro. Ma an-

che per tutti i lavoratori che per tutte le nuove prestazioni introdotte dal Governo stanno riflettendo sulla definitiva cessazione dall'attività lavorativa. Le prestazioni anticipate maturate infatti risultano essere decisamente più contenute rispetto a quelle che potrebbero essere corrisposte alla normale età di pensionamento.

Il ritorno

L'opzione donna, reintrodotta dal decreto legge 4/2019, vede coin-

volte tutte le lavoratrici che al 31 dicembre 2018 hanno un'età pari o superiore a 58 anni, se dipendenti, o 59 anni se autonome, con una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. I requisiti non sono soggetti all'adeguamento collegato alla speranza di vita. L'opzione concede a tali lavoratrici di potersi pensionare con una prestazione interamente calcolata con il metodo contributivo, anziché misto (parte retributivo e parte contributivo) così come normalmente sta-

In sintesi

Cos'è

È la possibilità, prevista da quest'anno per le donne, di accedere alla pensione con almeno 35 anni di contributi e almeno 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome, come alternativa alle altre forme di pensionamento. I requisiti devono essere stati raggiunti entro il 2018

Importo

Se si sceglie questa soluzione, la pensione viene calcolata con il metodo contributivo a prescindere da quello a cui ha diritto la lavoratrice sulla base dei contributi accumulati nel tempo (in genere il sistema misto o quello ex retributivo). Ciò comporta nella maggior parte dei casi una riduzione dell'importo dell'assegno determinato utilizzando gli altri sistemi di calcolo, riduzione che può arrivare al 40 per cento

Decorrenza

Tra la maturazione del diritto e la corresponsione del primo assegno è prevista una finestra, cioè un periodo in cui o si continua a lavorare oppure si resta senza retribuzione e senza pensione. La finestra è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome, oltre alle decorrenze specifiche per il comparto scuola

Contributi

Per il raggiungimento del minimo di 35 anni non sono utili i periodi di contribuzione figurativa a fronte di malattia o disoccupazione se previsto dalla gestione previdenziale interessata

Domanda

È già possibile presentare la domanda di pensione all'Inps per gli iscritti alle gestioni private, pubblica e dello sport e spettacolo che hanno maturato i requisiti

bilito dalla riforma Dini del 1995.

L'opzione non è una novità per il nostro sistema pensionistico. Già nel 2004 era stata prevista dal ministro del Lavoro Roberto Maroni, confermata poi dalla riforma varata dal ministro Elsa Fornero del 2011, successivamente prorogata da alcune ulteriori leggi di bilancio.

Una volta acquisito il diritto alla prestazione la lavoratrice dovrà comunque attendere un po' per l'erogazione effettiva. Il decreto 4/2019, infatti, prevede per queste prestazioni una finestra di 12 mesi nel caso delle lavoratrici dipendenti, 18 per quelle autonome.

Gli effetti sull'assegno

Le prestazioni erogate sono soggette a una serie di penalizzazioni. Le più importanti dovute sia al calcolo effettuato (interamente contributivo) sia, e soprattutto, alla minore anzianità contributiva maturata. Se consideriamo infatti tre lavoratrici, tutte con 58 anni di età al 31 dicembre 2018 e tutte, alla stessa data, con 35 anni di contribuzione, gli effetti risultano essere evidenti (si vedano gli esempi nella pagina a fianco). A seconda della carriera percorsa, infatti, (più brillante, con una retribuzione annua lorda finale di 90mila euro, o meno brillante, con una retribuzione annua lorda finale di 30mila euro) la riduzione della prestazione maturata, rispetto a quella che potrebbe essere percepita all'incirca all'età di 65 anni (alla maturazione cioè del diritto alla pen-

sione anticipata), si aggira nell'ordine del 47/57 per cento.

Il risultato è, in parte, da attribuire all'applicazione integrale del metodo contributivo, mediamente per un 40% circa. In parte, per il restante 60%, alla minore anzianità contributiva maturata. Gli esempi evidenziano infatti come, ipotizzando di poter andare in pensione a 58 anni utilizzando il sistema misto, si perderebbe comunque circa il 30% rispetto all'assegno che si otterrebbe sette anni più tardi.

Vantaggi e svantaggi

È vero quindi che la prestazione inferiore viene erogata per un periodo più prolungato. È vero che è stato destinato all'Inps un importo inferiore di contributi, ma le lavoratrici dovrebbero in ogni caso attentamente valutare l'operazione.

A questo proposito va rilevato che, quando è stata disponibile in passato, l'opzione donna ha ottenuto un numero di adesioni crescente al pari dello "sconto" in anni offerto da questa soluzione rispetto alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata. Dalle 1.700 liquidate nel 2011, prima dell'ultima riforma, si è passati alle 11.300 del 2013, fino alle oltre 28mila del 2015. E negli anni scorsi è stata chiesta ripetutamente la proroga, a testimonianza che forse per le dirette interessate è più importante ritirarsi dal lavoro piuttosto che incrementare l'importo della pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presente e il passato

COME CAMBIA L'ASSEGNO

Esempi di pensione maturata a 58 anni utilizzando l'opzione donna, oppure alla stessa età o a 65 con il sistema di calcolo misto e al raggiungimento della pensione anticipata. Il calcolo a 58 anni con il sistema misto è teorico in quanto il sistema previdenziale non eroga tale tipo di pensione. In tutti i casi la lavoratrice si è iscritta all'Inps a 23 anni, l'importo della prima retribuzione lorda annua è stato di 15.000 euro. Eventuali importi minimi previsti dalla legge non considerati. Valori in euro al netto dell'inflazione.

RETRIBUZIONE LORDA A 58 ANNI

30.000

Età di pensionamento	58 Con opzione	58 Sist. misto	65 Sist. misto
PENSIONE LORDA MENSILE	860	1.151	1.630
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	37,3	49,9	65,9
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-47,3	-29,4	0
di cui differenza % con sistema contributivo	-17,9	-	-

RETRIBUZIONE LORDA A 58 ANNI

60.000

Età di pensionamento	58 Con opzione	58 Sist. misto	65 Sist. misto
PENSIONE LORDA MENSILE	1.292	1.950	2.864
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	28,0	42,3	57,9
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-54,9	-31,9	0
di cui diff. % con sistema contributivo	-23,0	-	-

RETRIBUZIONE LORDA A 58 ANNI

90.000


Età di pensionamento	58 Con opzione	58 Sist. misto	65 Sist. misto
PENSIONE LORDA MENSILE	1.668	2.583	3.886
Tasso di sostituzione rispetto ultimo stipendio	24,1	37,3	52,3
Differenza % rispetto pensione a 67 anni	-57,1	-33,5	0
di cui diff. % con sistema contributivo	-23,5	-	-

Fonte: elaborazione Aon

I NUMERI

Pensioni liquidate con l'opzione donna per anno e tipologia di gestione

GESTIONI PRIVATE



GESTIONI PUBBLICHE



(*) Al 2 febbraio. Fonte: Inps

03 **VECCHIAIA**

La speranza di vita ha elevato l'età fino a 71 anni

di **Fabio Venanzi**

L'accesso alla pensione di vecchiaia può avvenire a quattro età differenti, che nel 2019 oscillano da 66 anni a 71 anni. In via generale al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia continua ad applicarsi l'adeguamento alla speranza di vita. Nel biennio 2019-2020 sono necessari 67 anni di età (rispetto ai 66 anni e sette mesi sufficienti l'anno scorso) con almeno venti anni di assicurazione e contribuzione. Possono ba-

stare 15 anni a condizione che tale anzianità risulti accreditata entro il 31 dicembre 1992. Per le pensioni liquidate con il sistema misto, qualora l'importo della rendita dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, lo stesso sarà adeguato a tale ultimo valore pari – per il 2019 – a 513,01 euro lordi mensili.

L'eccezione

La speranza di vita non trova applicazione, però, per chi svolge lavori definiti "gravosi" nonché per gli addetti

alle “lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” (si vedano le schede alle pagine 22 e 23), a condizione che siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Pertanto queste persone nel 2019-2020 accedono alla pensione di vecchiaia con 66 anni e sette mesi.

Pensione contributiva

Per i soggetti contributivi puri, cioè coloro privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, l'accesso alla pensione di vecchiaia con 67 anni è

In sintesi

Requisiti

La caratteristica della pensione di vecchiaia è un requisito contributivo non particolarmente elevato mentre ben più restrittivo è quello anagrafico. Nel 2019 la pensione di vecchiaia, in via generale, si ottiene con 67 anni di età (5 mesi in più rispetto al 2018) e 20 anni di contributi

Speranza di vita

Alla pensione di vecchiaia continua ad applicarsi l'adeguamento alla speranza di vita che fino a oggi ha già determinato l'innalzamento di un anno del requisito anagrafico. I primi due adeguamenti, avvenuti nel 2013 e nel 2016, avevano frequenza triennale. Da quest'anno, l'aggiornamento diventa biennale e il prossimo adeguamento scatterà nel biennio 2021-2022. Tuttavia quest'anno è stato introdotto un congelamento del requisito per chi svolge determinate attività, considerate particolarmente faticose: di conseguenza tali persone possono andare in pensione ancora a 66 anni e 7 mesi di età

Sistema misto e contributivo

Il requisito dei 67 anni vale sia per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 ed è quindi soggetto al sistema di calcolo ex retributivo o a quello misto, sia a chi ha versato contributi dal 1996 in poi ed è quindi soggetto al sistema contributivo. Tuttavia se si ricorre alla totalizzazione dei contributi, sono richiesti 66 anni di età (requisito anch'esso soggetto all'adeguamento alla speranza di vita)

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l'età pensionabile oppure, nel caso delle persone soggette al calcolo contributivo, anche dal mese seguente il conseguimento dell'importo minimo della pensione

possibile a condizione che il primo importo soglia non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Pertanto, nel 2019, il valore minimo della pensione non può essere inferiore a 686,99 euro lordi mensili.

Qualora l'importo soglia non dovesse essere soddisfatto, occorrerà attendere il raggiungimento di tale valore oppure il compimento dei 71 anni di età (requisito valevole per il biennio 2019-2020), quando sarà liquidato l'assegno pensionistico maturato, indipendentemente dal suo valore, a condizione che l'interessato possa comunque far valere almeno cinque anni di contribuzio-

ne effettiva (contributi obbligatori, volontari, da riscatto), rimanendo esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico dei 71 anni risente degli adeguamenti legati alla speranza di vita.

Totalizzazione

Infine, c'è un ultimo requisito anagrafico, pari a 66 anni di età. È richiesto se si accede alla pensione di vecchiaia totalizzando i contributi versati in più gestioni durante la vita lavorativa, comprese la gestione separata dell'Inps e le Casse di previdenza dei liberi professionisti. Que-

Le mansioni gravose

A fini previdenziali, sono considerate gravose le attività svolte da:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- addetti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di individui in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione;
- lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

sta possibilità, prevista dal decreto legislativo 42/2006, attualmente è poco appetibile in quanto le regole sul cumulo dei contributi, in vigore dal 2013, sono più favorevoli. Con la totalizzazione il calcolo dell'assegno viene fatto applicando il metodo contributivo, che nella maggior parte dei casi risulta svantaggioso per il lavoratore. Inoltre ai 66 anni di età (oltre a 20 di contributi) necessari per maturare il diritto si deve aggiungere una finestra di 18 mesi prima dell'erogazione del primo assegno. Di fatto, quindi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione si percepisce a 67 anni e sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le mansioni usuranti


Sono considerate particolarmente faticose e pesanti, o anche "usuranti" queste attività:

- lavori in galleria, cava o miniera;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- addetti alla lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti;
- lavori di asportazione dell'amianto. Inoltre sono ricompresi i lavoratori notturni a turni, nonché coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all'intero anno lavorativo, gli addetti alla "linea catena" e i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto

Il trend

Età media alla decorrenza della pensione di vecchiaia, compresi i prepensionamenti, per anno. Lavoratori dipendenti settore privato

■ DONNE ■ UOMINI



Fonte: Inps

04 **ANTICIPATA**

Maturati i requisiti tre mesi di attesa per l'assegno

di **Antonello Orlando**

Il decreto legge 4/2019 modifica la pensione anticipata, introdotta dalla riforma Fornero (articolo 24 della legge 214/2011), disegnata quale evoluzione della pensione di anzianità contributiva con 40 anni di contributi sia per i lavoratori sia per le lavoratrici. La pensione anticipata prevedeva, all'inizio, una penalità per chi avesse sì il requisito contributivo ma chiedesse la pensione prima dei 62 anni. L'originario taglio era pari all'1% per i primi due anni di anticipo sull'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore. Dopo un iniziale

congelamento di questi tagli, la legge di Bilancio 2017 ha eliminato qualsiasi penalizzazione. La pensione anticipata, così come quella di vecchiaia, ha visto i requisiti in costante cambiamento per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita che, per effetto della riforma Fornero, hanno acquisito una cadenza biennale a partire da quest'anno. Va notato che l'effetto dell'adeguamento a speranza di vita su una pensione di anzianità contributiva, a differenza della pensione di vecchiaia, causa un differimento temporale e soprattutto la necessità di continuare a

In sintesi

Che cos'è

La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, nonché alla gestione separata

A chi spetta

1) Dal 1° gennaio 2019, spetta agli uomini con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e alle donne con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva. Tali requisiti rimarranno bloccati fino al 2026: fino ad allora non scatterà dunque il requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini

2) Con il sistema contributivo, al compimento di 64 anni (in virtù dell'ultimo adeguamento agli incrementi della speranza di vita) a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata – obbligatoria, volontaria, da riscatto – con esclusione di quella accreditata figurativamente a titolo di disoccupazione o malattia)

Finestra e domande

Gli assicurati che hanno maturato i requisiti tra il 1° e il 29 gennaio 2019 (quest'ultima è la data di entrata in vigore del Dl 4/2019) potranno percepire la pensione non prima dell'aprile di quest'anno. Se i requisiti sono raggiunti successivamente, la finestra trimestrale decorrerà dalla maturazione del requisito. È già possibile presentare le domande all'Inps

lavorare o a versare contribuzione in qualsiasi forma, comportando così la necessità di rimanere nel mondo del lavoro o di sostenere un esborso pari a circa un terzo dello stipendio lordo.

I requisiti

La pensione anticipata presenta un gap cristallizzato fra i due sessi, recuperando solo in parte l'originale vantaggio riservato dalla pensione di vecchiaia alle donne (fino al 2011, requisito pari a 65 anni per gli uomini e cinque di meno per le donne). Per i lavoratori, infatti, il requisito è pari a

42 anni e 10 mesi, mentre per le lavoratrici (autonome, dipendenti pubbliche e private) è fissato a 41 anni e 10 mesi. Per effetto dell'ultravigenza della legge 153/1969 rimane il sub-requisito di 35 anni di contribuzione effettiva, esclusi i contributi da disoccupazione e malattia.

Dal 1° gennaio 2019 i requisiti dovevano registrare un incremento pari a cinque mesi a titolo di speranza di vita, così come disposto dal Dm dell'Economia del 5 dicembre 2017, portando la pensione anticipata per le donne a 42 anni e tre mesi, per gli uomini a 43 anni e tre mesi. L'articolo 15 del Dl 4/2019 è intervenuto sull'articolo 24, comma 10 del Salva Italia riportando in vigore il requisito scaduto alla fine del 2018 e mantenendolo tale fino alla fine del 2026, in analogia a quanto già fatto dal precedente Esecutivo per i lavoratori usuranti con la legge 232/2016.

Vengono quindi neutralizzati fino al 2026 gli incrementi che, secondo l'Eco-

nomia, avrebbero determinato quattro aumenti del requisito contributivo fino a 42 anni e nove mesi per le lavoratrici e 43 anni e nove mesi per i lavoratori. Grazie a tale sconto, i contribuenti dovranno versare fino a 11 mesi in meno alla fine del 2026 rispetto a quanto originariamente prevedibile in base alla tabella di marcia della speranza di vita.

Allo stesso tempo, però, il Dl 4/2019 mitiga il vantaggio riattivando un meccanismo già noto, quello delle finestre. Queste hanno un diverso meccanismo a seconda che la pensione anticipata sia conseguita da un lavoratore del settore privato o pubblico. Come esemplificato dalla circolare Inps 11/2019, nel caso di un dipendente del settore privato la finestra trimestrale proietterà la prima decorrenza utile all'inizio del mese successivo del trimestre. Se un lavoratore del privato maturasse i 42 anni e 10 mesi di contributi il 26 febbraio 2019, potrebbe accedere a



Domande & Risposte

Finestra di accesso di tre mesi

Qual è la durata di accesso delle finestre per la pensione anticipata?

Una volta maturati i requisiti contributivi (i cui adeguamenti a speranza di vita sono bloccati fino al 2026) decorre una finestra mobile che dura tre mesi. Esaurito tale periodo decorre materialmente la pensione anticipata. In fase di prima applicazione, per chi ha maturato il nuovo requisito contributivo dall'1° al 29 gennaio (data di entrata in vigore del decreto legge

4/2019), il diritto alla pensione scatterà comunque a partire dal prossimo aprile. La finestra non si applica per chi ha maturato il requisiti nel 2018.

La finestra dura di più per i dipendenti pubblici?

No, la finestra della pensione anticipata avrà durata trimestrale mobile per lavoratori subordinati privati e del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati. Per l'ingresso a pensione in

Quota 100 solo dal 1° giugno dello stesso anno. Per i pubblici dipendenti il pensionamento sarà proiettato di 3 mesi con accesso dal giorno successivo all'esaurimento della finestra, quindi chi compie i requisiti il 12 marzo, accede a pensione anticipata dal 13 giugno. Nel caso degli assicurati che utilizzino il cumulo contributivo (incluse le casse professionali), la finestra terminerà sempre alla fine del trimestre, con decorrenza della pensione nel primo giorno del mese successivo.

Il regime transitorio

Il decreto dispone poi una norma transitoria secondo cui gli assicurati che hanno raggiunto i contributi necessari dal 1° gennaio al 29 gennaio (data di entrata in vigore del Dl 4/2017), possono percepire la pensione non prima dell'aprile di quest'anno (prima finestra prevista anche per il pensionamento in quota 100 nel 2019). Per il comparto del-

la scuola e Afam la norma mantiene le disposizioni speciali di settore che differiscono l'accesso a pensione al principio dell'anno scolastico; solo per quest'anno (visto che le domande di cessazione nell'anno si sono già chiuse a dicembre 2018), la norma consente di inviare la domanda di cessazione da servizio fino al 28 febbraio 2019.

La riforma non tocca in alcun modo la pensione anticipata alternativa, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Per i nuovi iscritti, infatti, la pensione anticipata può essere in alternativa richiesta qualora possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva, un'età pari a 63 anni adeguati a speranza di vita (adeguamento non congelato e con requisito, nel 2019, pari a 64 anni di età) e un valore-soglia dell'assegno pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2019 circa 1.282 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quota 100, invece, il pubblico impiego dovrà attendere una finestra di durata semestrale con primo ingresso possibile comunque ad agosto 2019.

Durante il periodo di finestra della pensione anticipata è obbligatorio cessare dal lavoro?

In analogia con le precedenti finestre già previste nel 2007 e nel 2010, no. Il lavoratore potrà lavorare e continuare a contribuire fino all'esaurimento della finestra

di tre mesi ed accedere, una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente, direttamente a pensione senza alcuna attesa.

La pensione di vecchiaia registrerà la medesima finestra?

No, una volta maturato il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019), se il soggetto ha 20 anni di contributi e ha cessato il rapporto di lavoro dipendente, accede a

pensione direttamente dal mese successivo alla domanda con eventuale corresponsione degli arretrati.

Quando può essere presentata la domanda di pensione?

Ordinariamente il portale telematico Inps consente il deposito della pensione al massimo due o tre mesi prima della maturazione dei requisiti e quindi dalla decorrenza della pensione.

05 **PRECOCI**

Sparisce la speranza di vita ma si rinvia la decorrenza

di **Fabio Venanzi**

I lavoratori precoci maturano il diritto alla pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi, ma per l'erogazione del primo assegno devono attendere tre mesi. Infatti il decreto legge 4/2019 da una parte ha eliminato l'adeguamento del requisito contributivo alla variazione della speranza di vita, dall'altra ha reintrodotta il sistema delle «finestre» per cui tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione passa un periodo di tempo, che in questo caso è di tre mesi. Ciò significa che si può smettere di lavorare

al raggiungimento dei 41 anni, ma si resta senza pensione e stipendio per tre mesi. Oppure si continua a lavorare fino a 41 anni e tre mesi di contributi.

I precoci

Sono considerate precoci quelle persone che possono vantare 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età. Per questo requisito sono utili anche i periodi di lavoro all'estero riscattati nonché quelli riscattati per omissioni contributive. Invece, i 41 anni

In sintesi

I requisiti dei «precoci»

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare da giovanissimi, di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto. Il beneficio spetta a lavoratori dipendenti e autonomi con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età.

Dal mese di maggio 2017 i lavoratori interessati possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. In sostanza, il beneficio consiste nella riduzione, che riguarda sia i lavoratori sia le lavoratrici, del requisito di contribuzione che si abbassa di un anno e dieci mesi per gli uomini (altrimenti 42 anni e 10 mesi) e di dieci mesi per le donne (altrimenti 41 anni e 10 mesi). Due le novità introdotte dal decreto legge: la prima, è che è stato eliminato l'adeguamento alla speranza di vita previsto per il 2019; la seconda, è che è stato reintrodotta anche qui il sistema delle «finestre» e pertanto gli aventi diritto dovranno attendere tre mesi, dal raggiungimento dei requisiti, per accedere alla pensione.

I requisiti degli «usurati»

I lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti, possono accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati. Presupposto è dunque lo svolgimento di determinate mansioni (per il dettaglio si rinvia alla scheda di pagina 23).

I requisiti per l'accesso sono sviluppati secondo quote (somma di età e anzianità contributiva) che cambiano al variare della tipologia di mansione svolta. In particolare, si va da un minimo di quota 97,6 (per dipendenti con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni) a un massimo di quota 100,6 (per autonomi con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni).

complessivi possono essere accreditati in fondi pensionistici diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando che il requisito contributivo però deve essere integralmente posseduto nella gestione in cui deve essere liquidata la pensione (quindi può essere necessario ricorrere alla ricongiunzione).

Tuttavia, oltre a tali requisiti, gli interessati devono trovarsi in una delle condizioni previste dalla norma. In particolare è previsto che rientrino nella tutela coloro che:

- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, accertata in base all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- persone che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- la quarta categoria riguarda coloro che svolgono mansioni definite gravose. I lavori gravosi devono essere stati svolti per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno sei anni negli ultimi sette anni (si veda la scheda a pagina 22).

Gli usurati

Possono rientrare tra i precoci anche coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti (si veda la scheda a pagina 23), cosiddetti usuranti, che quindi oltre che con il sistema delle quote possono scegliere anche questa via per andare in pensione, se ne hanno i requisiti.

L'elenco delle attività è riportato nella scheda citata.

In teoria la via più vantaggiosa per accedere alla pensione riservata dal legislatore agli «usurati» è il sistema delle quote secondo cui si può smettere di lavorare quando si raggiunge un determinato valore sommando l'età e gli anni di contributi. La quota minima, nel 2019, è di 97,6 con un minimo di 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi di età. Fermo restando il requisito contributivo, quello anagrafico aumenta se il numero di notti lavorate nel corso dell'anno è inferiore a determinate soglie e/o si è svolta attività come lavoratore autonomo, arrivando fino a un massimo di 64 anni e 7 mesi. Fino almeno al 2026 questi requisiti non saranno adeguati alla speranza di vita.

I trattamenti di fine servizio

I trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici rientranti nel novero dei lavoratori precoci saranno corrisposti al momento in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione di tali indennità secondo le disposizioni ordinariamente vigenti.

Pertanto il termine di pagamento non decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ma al raggiungimento del primo requisito pensionistico utile. In pratica le indennità saranno corrisposte non prima di 12 mesi per coloro che avrebbero raggiunto prima la pensione di vecchiaia, oppure dopo 24 mesi per coloro che avrebbero avuto accesso alla pensione anticipata se raggiunta prima di quella di vecchiaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Respinte oltre metà richieste

Numero di domande nel 2017-2018 per il pensionamento con requisito ridotto per lavoratori precoci

RICHIEDENTI	PRESENTATE	ACCOLTE	RESPINTE	IN ISTRUTTORIA
Disoccupati	17.931	7.118	9.136	1.677
Invalidi civili	3.149	1.339	1.451	359
Persone che assistono familiari con handicap	9.511	4.496	3.769	1.246
Addetti a mansioni gravose	18.434	3.137	14.155	1.142
Addetti a mansioni usuranti	21.856	8.039	9.071	4.746
TOTALE	70.881	24.129	37.582	9.170

Fonte: elaborazione segreteria tecnica del Civ su dati forniti dalla direzione generale Inps

Accolto solo un quinto delle domande

Numero di domande nel 2012-2018 per il pensionamento con requisito ridotto per lavoratori usurati

ANNO	PRESENTATE	ACCOLTE	GIACENTI	RESPINTE
2012	4.189	1.639	16	2.534
2013	1.522	283	15	1.224
2014	1.489	394	15	1.080
2015	2.124	704	81	1.196
2016	4.581	796	214	3.571
2017	10.417	1.399	2.572	6.446
2018	5.384	809	4.014	561
TOTALE	29.706	6.024	6927	16.612

Fonte: elaborazione segreteria tecnica del Civ su dati forniti dalla direzione generale Inps

06 GLI SCIVOLI

Con l'Ape assegno pagato dallo Stato o dal lavoratore

di **Antonello Orlando**

Disponibile anche nel 2019 l'anticipo pensionistico (Ape) nelle sue tre versioni: sociale, volontario, aziendale. Tre soluzioni che consentono di ottenere uno scivolo economico verso la pensione vera e propria. Per effetto dei ritardi registrati sulla tabella di marcia da parte dell'Ape volontario e della sua variante aziendale, già la manovra del 2018 aveva prorogato alla fine del 2019 il termine per chiedere l'anticipo finanziario a garanzia

pensionistica finanziato dagli istituti di credito aderenti e l'ulteriore opzione aziendale che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di ottenere anche un'ulteriore dote contributiva a carico del datore di lavoro. In aggiunta il recente decreto legge approvato dal Governo, ha previsto una proroga anche a favore dell'Ape sociale, che potrà essere richiesto fino alla fine del 2019.

Questi scivoli verso la pensione presentano, però, forti differenze fra loro. L'Ape volontario costitui-

In sintesi

ANTICIPO SOCIALE

Requisiti: almeno 63 anni di età, rientrare in una delle quattro categorie di beneficiari (disoccupati, care-givers, invalidi civili, addetti a mansioni gravose); almeno 30 o 36 anni di contributi (con sconto fino a 2 anni per le madri)

Durata: fino alla pensione di vecchiaia

Importo: pari a quello della pensione maturata al momento della domanda di Ape, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili, erogati per 12 mensilità all'anno

Domanda: il 29 gennaio, in attesa di fornire le istruzioni aggiornate l'Inps ha riaperto la possibilità di presentare le domande di verifica dei requisiti per tutti quelli che li maturano nel 2019 o li hanno maturati nel 2018 ma non hanno utilizzato l'Ape sociale

Compatibilità: per ottenere l'Ape sociale occorre aver smesso di lavorare, ma successivamente l'indennità è compatibile con la ripresa dell'attività lavorativa se da quest'ultima deriva un reddito fino a 8.000 euro all'anno da lavoro dipendente e fino a 4.800 euro da lavoro autonomo

ANTICIPO VOLONTARIO E AZIENDALE

Requisiti: almeno 63 anni di età; distanza massimo di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia; almeno 20 anni di contributi presso una sola gestione. Può essere chiesto dai dipendenti del settore privato, di quello pubblico, dagli autonomi e dagli iscritti alla gestione separata Inps

Durata: minima 6 mesi; massima 3 anni e 7 mesi. In fase di richiesta può essere chiesto l'eventuale estensione qualora il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia sia innalzato durante l'erogazione dell'anticipo

Importo: minimo 150 euro lordi al mese, massimo in percentuale della futura pensione (dal 75 al 90%) in relazione alla durata. Erogato per 12 mensilità all'anno

Domanda: all'Inps, prima per certificare i requisiti e poi per l'Ape vero e proprio

Compatibilità: non è necessario smettere di lavorare né in fase di domanda né quando si incassa l'assegno

sce un'anticipazione sulla pensione di vecchiaia della durata minima di sei mesi e massima di tre anni e sette mesi che viene restituita con trattenute per 20 anni sugli assegni previdenziali.

Ape sociale

L'Ape sociale non ha una durata massima ed è a carico della fiscalità generale, configurandosi dunque come un vero e proprio ammortizzatore sociale di accompagnamento alla pensione. La platea dei beneficiari è integral-

mente confermata rispetto a quanto stabilito dal decreto attuativo e dalle circolari Inps, in quanto la proroga decisa quest'anno ha solo modificato i termini originari previsti dalla legge 232/2016. Possono richiedere l'Ape sociale quattro categorie di lavoratori, fra di loro alternative:

- i disoccupati che hanno utilizzato tutta la Naspi (il sussidio di disoccupazione) e hanno maturato un ulteriore trimestre di inoccupazione, e che sono stati titolari di contratto a tempo indeterminato o anche a termine purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 36, prima della cessazione;
- rientrano fra i beneficiari anche i cosiddetti care-givers, cioè parenti o affini entro il secondo grado che risultino conviventi per almeno sei mesi con un disabile in condizione di gravità riconosciuta da relativo verbale;
- la terza categoria consiste nei lavoratori disabili con una invalidità civile certificata pari o superiore al 74 per cento;
- la quarta platea è identificata nei lavoratori addetti a mansioni gravose per non meno di sei anni negli ultimi sette o, in alternativa, sette anni negli ultimi dieci prima della cessazione. Le lavorazioni faticose sono state ricomprese in un elenco di 15 profili lavorativi mappati dal decreto del ministero del Lavoro emanato il 5 febbraio del 2018.

L'Inps ha confermato con messaggio 402/2019, la modulistica e gli allegati da produrre secondo quanto già previsto negli scorsi anni in cui

l'istituto di previdenza ha via via semplificato le certificazioni specialmente per gli addetti a mansioni gravose. Oltre ai 63 anni di età minima, i contributi per accedere all'Ape sociale continuano a essere i 30 anni per le tre categorie di disoccupati, invalidi e care-givers, con un aumento di ulteriori sei (36 anni complessivi) per i lavoratori addetti a mansioni faticose; tali contributi possono essere maturati sommando tutte le gestioni Inps escludendo le sole Casse di previdenza professionali per gli iscritti ad albo. Allo stesso tempo rimane anche per il 2019 lo sconto contributivo di massimo due anni previsto per le richiedenti che siano madri: infatti, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio del 2018, vi è un anno di riduzione contributiva per ciascun figlio, ma con un massimo di due.

Le finestre per potere richiedere la certificazione della sussistenza del diritto all'Ape sociale in assenza di ulteriori indicazioni sono due: entro il 31 marzo 2019 e, solo in caso di fondi residui, fino alla fine di novembre di quest'anno; non dovrebbe essere riconosciuta l'ulteriore finestra di richiesta della certificazione prevista per il 2018 al 15 luglio. L'indennità ha un valore pari alla pensione maturata dall'interessato sulla base dei contributi versati alla data della domanda di anticipo, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili, e viene erogata per 12 mensilità all'anno.

Il richiedente deve cessare dall'attività lavorativa e potrà riprenderla du-

rante il godimento dell'Ape sociale solo se non supererà gli 8mila euro all'anno di redditi da lavoro dipendente, che si riducono a 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo.

Una volta ottenuta, e a patto di mantenere i requisiti previsti, l'Ape sociale accompagna il beneficiario fino alla pensione, anche se nel frattempo il requisito anagrafico per l'accesso al trattamento di vecchiaia (oggi di 67 anni) aumenterà per effetto dell'adeguamento dello stesso alla variazione della speranza di vita (il prossimo aggiornamento è previsto nel 2021).

Ape volontario

Nel caso dell'Ape volontario, invece, l'importo dell'assegno mensile che si riceve prima della pensione può essere scelto dal beneficiario all'interno di un range. Il minimo è di 150 euro, mentre il massimo è in quota percentuale della futura pensione piena e in relazione alla durata dell'anticipo:

- fino al 90% della pensione se l'anticipo è inferiore a 12 mesi;
- fino all'85% per durate comprese tra 12 e 24 mesi;
- fino all'80% per durata oltre 24 e fino a 36 mesi;
- fino al 75% per durate oltre i 36 mesi.

Le rate incassate prima della pensione sono alimentati da un finanziamento erogato dalle banche aderenti all'iniziativa e vanno poi restituiti con trattenute sull'assegno previdenziale nei primi 20 anni di pensionamento.

I costi finanziari dell'operazione (tasso annuo nominale fino al 2,9% del capitale) e assicurativi (con premio

della polizza a rischio premorienza fino al 35% del finanziamento) sono in parte ammortizzati dal credito d'imposta (pari al 50% della somma dei costi finanziari e assicurativi), riconosciuto da Inps durante i 20 anni di restituzione del prestito.

La procedura di concessione dell'Ape volontario (e di quello aziendale) è gestita dall'Inps. Occorre in primo luogo presentare una domanda di certificazione dei requisiti di accesso (tra cui almeno 63 anni di età e 20 di contributi) e, ricevuto il via libera entro 60 giorni dalla domanda, quella di anticipo e pensionamento.

Ape aziendale

L'Ape aziendale è una variante aggiuntiva di quello volontario, con l'ulteriore possibilità, per le aziende, di stipulare un accordo individuale con il dipendente in uscita per fornirgli una contribuzione aggiuntiva pari, come minimo, a quella dei versamenti volontari (circa il 33% dell'ultimo imponibile previdenziale annuo) per il periodo di godimento dell'Ape volontario.

Questa forma di prepensionamento ha goduto tuttavia di poca fortuna, forse a causa della bassa incidenza dei contributi aggiuntivi sulla futura pensione netta dei dipendenti. In pratica per compensare interamente le rate del piano di ammortamento, il datore di lavoro dovrebbe versare un importo più consistente rispetto a quello dei contributi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

07 **CONDONO**

Per i contributivi puri riscatto fino a 5 anni e risparmio d'imposta

di **Antonello Orlando**

Il decreto legge 4/2019, all'articolo 20, prevede per dipendenti o imprese la possibilità di attivare un riscatto per i periodi scoperti da contributi obbligatori. Tale strumento di aumento della propria anzianità contributiva sarà richiedibile sperimentalmente dal 2019 per i due anni successivi; le persone che possono accedervi sono tutti gli assicurati al fondo pensione dei lavoratori dipendenti e alle altre gestioni Inps, inclusa la Gestione separata per amministratori, co.co.co., lavoratori autonomi

occasionalmente e liberi professionisti non iscritti ad albo.

Questi soggetti dovranno avere cominciato a versare i contributi dal 1996 e non vantare prima di tale anno alcun periodo di contribuzione figurativa gratuitamente accreditata (si pensi al servizio di leva) o da riscatto (corso legale di laurea), né essere già titolari di una pensione. Nella prassi spetterà, tuttavia, all'Inps confermare che non dovrà essere posseduta nemmeno anzianità contributiva presso Paesi europei o extra-Ue in presenza di convenzioni internazionali

In sintesi

La novità

La cosiddetta pace contributiva è un nuovo strumento di riscatto contributivo richiedibile in via sperimentale dal 2019 e per i due anni successivi da tutti gli assicurati al fondo pensione dei lavoratori dipendenti e alle altre gestioni Inps, inclusa la Gestione Separata, da parte dei cosiddetti contributivi puri. Si tratta di soggetti che hanno cominciato a versare i contributi dal 1996 e che non vantare prima di tale anno alcun periodo di contribuzione figurativa gratuitamente accreditata o da riscatto

La copertura garantita

Grazie alla pace contributiva potrà essere chiesto il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria collocati fra il primo contributo versato e l'ultimo accreditato fino a un massimo di cinque anni, anche non consecutivi. Se l'iscritto in un secondo momento acquisisce contribuzione prima del 1996 si vedrà però annullato il riscatto operato, con conseguente restituzioni dei soldi versati

Le modalità di pagamento

Chi richiederà la pace contributiva potrà sostenere la spesa in unica soluzione, oppure frazionarla entro un massimo di 60 mesi, con rate minime del valore di almeno 30 euro. Sarà detraibile il 50% dell'onere sostenuto, con una divisione in 5 quote annue di uguale valore nell'anno in cui l'onere è versato e in quelli seguenti

L'opzione aziendale

Il datori di lavoro del settore privato potranno sostenere direttamente e senza alcun costo indiretto l'onere di riscatto tramite i premi di risultato previsti dalla legge 208/2015; viene così ulteriormente allargato lo spettro della conversione dei premi di risultato, a oggi già convertibili su opzione del dipendente a contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare

in materia di sicurezza sociale stipulate con l'Italia.

Coloro che soddisferanno tali requisiti potranno chiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria che si situino fra il primo contributo versato e l'ultimo contributo accreditato nella misura massima di cinque anni, anche non consecutivi. Per fare un esempio, un libero professionista iscritto a Gestione separata dal 1998 che non avesse esercitato dal 2000 al 2004, potrà richiedere il riscatto dei cinque anni di "scopertura contributiva" in assenza di

altra contribuzione obbligatoria. Tale riscatto sarà sempre condizionato alla mancanza di contribuzione anteriore al 1996 da parte del richiedente: il comma 2 specifica, infatti, che qualora l'iscritto acquisisse in un secondo momento contribuzione collocata prima del 1996 (per esempio, in seguito a riscatto di un titolo di studio ottenuto a fine anni '80), la contribuzione ottenuta grazie al riscatto sarebbe annullata e il relativo onere restituito all'assicurato. Il riscatto dei periodi scoperti potrà essere richiesto sia dal diretto interessato, sia dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado; il costo sarà determinato con il metodo "a percentuale" proprio degli assicurati sottoposti al metodo di calcolo contributivo. Secondo quanto disposto dal Dlgs 184/1997, infatti, l'onere sarà determinato rintracciando la retribuzione imponibile previdenzialmente degli ultimi 12 mesi prima della domanda e applicandovi l'aliquota Invalidità, Vecchiaia e Superstiti vigente nella gestione assicurativa dove sarà richiesta la pace contributiva. Un lavoratore dipendente che abbia percepito una retribuzione lorda di 40mila euro, per potere riscattare due anni con l'opzione di "pace contributiva", sosterrà un onere di circa 26.400 euro (retribuzione di riferimento pari a 40mila euro che, applicando aliquota Ivs del 33%, restituisce un costo di riscatto di 13.200 euro per anno accreditato).

Pagamenti fino a 60 rate

Chi ricorrerà a questa forma di riscatto potrà sostenere la spesa in unica soluzione o rateizzare l'onere in un massimo di 60 mesi del valore di almeno 30 euro

ciascuna. La rateazione non potrà essere accolta dall'Inps qualora i contributi riscattati siano necessari per la maturazione dei requisiti di una pensione diretta o indiretta o, ancora, per ottenere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria (che richiede un'anzianità dai tre ai cinque anni di contributi).

Il costo sarà ammortizzato dal risparmio d'imposta generato dal meccanismo disposto dalla parte finale del comma 3, il quale non consentirà il tradizionale sistema della deducibilità fiscale dell'onere sostenuto dall'imponibile fiscale del soggetto nell'anno di imposta in cui lo stesso viene corrisposto a Inps, ma un meccanismo di detraibilità il quale prevede che il richiedente detragga dalla propria imposta lorda il 50% dell'onere sostenuto con una divisione in cinque quote annue di uguale valore nell'anno in cui l'onere è versato e in quelli seguenti.

I datori di lavoro privati potranno sostenere direttamente e senza alcun costo indiretto l'onere di riscatto con i premi di produzione (probabilmente coincidenti con i premi di risultato previsti dalla legge 208/2015). In questo caso, il premio destinato al riscatto non solo comporterà una completa deducibilità fiscale dello stesso ai fini della definizione del reddito d'impresa dell'azienda, ma, per espressa previsione normativa, non concorrerà alla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo del dipendente grazie all'interpretazione autentica fornita dal decreto, che lo ricomprende nell'area di non concorrenza reddituale dell'articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI STUDI

Gli anni di laurea contributivi costano meno fino a 45 anni

di **Antonello Orlando**

Il decreto di riforma previdenziale modifica in modo stabile le regole del calcolo degli oneri per i riscatti di laurea nel sistema contributivo. Riprendendo una istanza che era stata già anticipata dal Governo Gentiloni (che aveva - nel 2017 - ipotizzato un accredito gratuito dei contributi collegati al percorso di studio di laurea solo per una platea limitata nel tempo), il Governo Conte ha optato per una modifica della norma regolamentare dei riscatti (il Dlgs 184/1997), aggiungendo un ulteriore e facoltativo metodo di quantificazione dell'onere.

Ora vi sono quindi tre tipi di riscatti di laurea nelle Gestioni Inps. Il primo e tradizionale riscatto che, nel caso di periodi di competenza del metodo contributivo e dunque dal 1996, quantifica la spesa per il contribuente prendendo a riferimento l'ultima retribuzione imponibile previdenziale prima della richiesta di riscatto e applicandovi l'aliquota Ivs corrente compresa fra il 33 e il 34 per cento. In questo scenario, nel caso di un lavoratore del settore privato che guadagni 30mila euro al lordo di tasse e

contributi, la spesa per il riscatto di laurea della durata di quattro anni è pari a circa 39.600 euro. Tale spesa è ammortizzabile in un piano di rateazione di massimo dieci anni senza interessi e costituisce un onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del Tuir.

La legge 247/2007 aveva poi aggiunto una forma agevolata del riscatto, accessibile ai soli laureati inoccupati (senza alcun contributivo versato ed esperienza di lavoro prima della richiesta), con la determinazione forfettaria dell'onere di riscatto; da un punto di vista fiscale, il contributo è deducibile dai redditi del laureato, ma nel caso in cui ne fosse privo l'onere potrà essere posto in detrazione nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, come un genitore.

Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto 4/2019 prevede ora che gli assicurati, fino a 45 anni, di età al momento della richiesta, possano riscattare gli anni di università o dottorato, anche solo in parte, per i periodi di competenza del metodo contributivo secondo il sistema a percentuale ai fini del diritto e della misura della futura pensione con una particolare modalità: con questa opzione, infatti, il calcolo dell'onere sarà notevolmente ridimensionato, venendo sganciato dall'ultimo imponibile previdenziale e prendendo a riferimento il minimale della gestione artigiani e commercianti (per il 2019 il costo ruota attorno 5.240 euro per ogni anno riscattato). Anche questo riscatto, in assenza di ulteriori specifiche, costituirà un onere deducibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

08 **L'AIUTO «CONDIVISO»**

Con i fondi bilaterali scivolo per quota 100 o contributi aggiuntivi

di **Antonello Orlando**

Aumentano gli ambiti di intervento dei fondi di solidarietà bilaterali in ambito previdenziale.

L'articolo 22 del decreto legge 4/2019 introduce una prestazione a sostegno del reddito, di raccordo con quota 100 se raggiunta nel triennio successivo.

Il nuovo scivolo

Secondo tale disposizione sperimentale, tutti i fondi di solidarietà bilaterale dal 2019 possono corrispondere an-

che un assegno straordinario che consisterà, a favore del lavoratore aderente, in due accrediti a carico dell'azienda: la pensione maturata (l'assegno vero e proprio) e la contribuzione correlata solo a patto che il lavoratore riesca a maturare i requisiti per il pensionamento in quota 100 entro il 2021, conservando la possibilità di accedere anche in data successiva.

La durata e i punti aperti

Secondo quanto chiarito dalla circolare Inps 10/2019, i requisiti contributivi

In sintesi

Cosa sono

I fondi di solidarietà bilaterali sono finanziati dalle aziende e dai lavoratori di un comparto, come quello del credito, del credito assicurativo, ma anche di grandi gruppi come Ferrovie dello Stato e Poste italiane. Possono essere definiti «alternativi», come nel caso dell'artigianato, ma la funzione svolta è analoga

Le prestazioni

Garantiscono alcune prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, sia in casi di difficoltà temporanee delle imprese (in sostituzione o a integrazione della cassa integrazione) sia in casi di emergenze più strutturate che implicano anche l'esodo di parte dei dipendenti delle singole aziende. Fra gli strumenti già adottabili dai fondi esistenti spicca, ad esempio, l'assegno straordinario di sostegno al reddito, che consiste in una prestazione economica a carico del datore di lavoro esodante, riconosciuta dal fondo fino alla maturazione del diritto pensionistico per i dipendenti (compresi i dirigenti) che maturino i requisiti per uno dei due accessi "classici" a pensione (vecchiaia o anticipata) entro il numero massimo di 7 anni dal momento dell'esodo (a seguito di quanto disposto fino alla fine del 2019 dalla legge 232/2016)

Gli oneri

La legge di stabilità del 2017 ha anche ridotto gli oneri dei datori di lavoro esodanti per questa prestazione, riducendo il correlato contributo straordinario al fondo richiesto per l'esodo in una misura pari al 50% della indennità di disoccupazione e della corrispondente contribuzione correlata

e anagrafici saranno maturati durante la decorrenza dell'assegno e comunque entro il dicembre 2021, mantenendo tuttavia la sola corresponsione dell'assegno straordinario anche nel trimestre di finestra con una durata massima di questa prestazione fino al marzo del 2022 (per chi maturasse i requisiti nel dicembre 2021).

Inoltre l'erogabilità della nuova prestazione viene legata a una sorta di patto per l'occupazione: il prepensionamento triennale verso quota 100 sarà strutturabile solo dalle aziende

che facciano parte di un settore dove sia presente un fondo bilaterale con la specifica condizione che venga siglato un accordo sindacale, aziendale o anche territoriale, coinvolgendo le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo va depositato in via telematica non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. L'accordo sindacale dovrà includere un programma di assunzioni a carico delle stesse aziende che utilizzino il prepensionamento verso quota 100 stabilendo il numero di nuovi dipendenti da assumere in modo da garantire l'equilibrio occupazionale.

Divieto di quota 100

Il Governo è anche intervenuto modificando le regole relative agli strumenti già a disposizione dei fondi, come l'assegno straordinario di sostegno al reddito. Per prima cosa ha "congelato" le forme di esodo già strutturate, per cui le imprese hanno già stanziato i budget necessari ad accompagnare i dipendenti ai tradizionali, e più distanti, accessi alla pensione rispetto al nuovo ingresso anticipato di quota 100. Infatti, il decreto di riforma, all'articolo 14, comma 9, l'accesso a pensione in quota 100 è esplicitamente escluso per gli assegni straordinari erogati dai fondi. Nello stesso articolato è menzionato anche un altro strumento di esodo, accessibile a tutte le imprese con più di 15 dipendenti, noto come isopensione. Tale prestazione, in parte analoga all'assegno straordinario, co-

struisce a seguito di accordo sindacale, un prepensionamento, di norma consensuale, che accompagna i dipendenti selezionati alla pensione vecchiaia o anticipata con uno scivolo di durata massima, fino al 2020, di sette anni. Aderendo all'esodo dell'articolo 4 della legge 92/2012, quindi, il dipendente cessa dal rapporto di lavoro e, pur rimanendo libero di intraprendere nuove attività, riceve una prestazione pari alla pensione maturata e la contribuzione piena parametrata alla media retributiva dell'ultimo quadriennio, tutto a carico del datore di lavoro senza alcun contributo statale. Entrambi questi strumenti (assegno straordinario classico e isopensione) non potranno accompagnare al pensionamento in quota 100 i dipendenti interessati, ma continueranno, anche nel triennio 2019-2021 a puntare alle tradizionali forme di accesso in vecchiaia o in pensione anticipata.

A giudicare dalla formulazione dell'articolo 22 del decreto legge 4/2019, appare comunque che chi si troverà nel godimento di un assegno straordinario tradizionale o di una isopensione, pur avendo uno scivolo pagato fino alla pensione di vecchiaia o anticipata, potrà sganciarsi e richiedere il pensionamento in quota 100. Tale facoltà appare tuttavia non particolarmente conveniente, considerando che durante l'isopensione è possibile lavorare e maturare i contributi correlati, nonché percepire l'assegno e, soprattutto, che la prestazione finale sarà più alta

considerando i contributi versati dal datore di lavoro per un massimo di sette anni.

Finestra senza contributi

Inoltre è stata introdotta una norma di raccordo tra gli assegni straordinari “classici” e l’isopensione che accompagnano i lavoratori verso la pensione anticipata, dato che quest’ultima da quest’anno registra una nuova finestra trimestrale di differimento della pensione, per cui il primo assegno lo si riceve tre mesi dopo la maturazione del diritto. Secondo quanto stabilito dal decreto legge, queste forme di accompagnamento all’esodo corrisponderanno le prestazioni mensili dirette all’assicurato fino alla fine della “finestra”, interrompendo invece il versamento della contribuzione

correlata alla maturazione dei requisiti contributivi richiesti (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne).

Nel caso di una donna di 58 anni, che abbia 39 anni di contributi e acceda a isopensione nel febbraio 2019, la pensione anticipata richiederà 41 anni e 10 mesi di contributi (raggiunti a dicembre 2021) con attivazione della finestra dal gennaio al marzo del 2022.

La pensione vera e propria decorrerà dunque a marzo del 2022. Dopo la risoluzione del rapporto, il suo datore di lavoro verserà all’Inps (che riconoscerà a sua volta alla ex dipendente) isopensione e contributi correlati fino a dicembre del 2021, mentre dal gennaio al marzo del 2022 verserà la sola isopensione a copertura del periodo di finestra precedente alla decorrenza della pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contribuzione aggiuntiva

Riscatto

Un ulteriore ampliamento dello spettro d’azione dei fondi di solidarietà consiste nella facoltà di riconoscere la contribuzione di periodi da riscattare o da ricongiungere da una gestione pensionistica a un’altra, se localizzati temporalmente prima dell’ingresso nel pre-pensionamento. Così, le imprese esodanti potranno, dietro pagamento diretto dei rispettivi oneri, garantire un riscatto di laurea o una ricongiunzione degli anni necessari o per potere accedere all’assegno straordinario o, diret-

tamente, per maturare i requisiti pensionistici, così come già previsto nei fondi del credito e del credito cooperativo dopo la legge di bilancio del 2017.

Somministrati

Altre prestazioni che comporteranno l’aumento della contribuzione saranno garantibili dal fondo di solidarietà dei lavoratori somministrati per coprire i periodi privi di contribuzione dei lavoratori beneficiari del fondo, con discipline regolatorie che saranno dettagliate da un futuro decreto ministeriale.

09 PUBBLICO IMPIEGO

Tfs con un prestito per lo statale che usa quota 100

di **Fabio Venanzi**

Le novità del decreto legge sulle pensioni si applicano anche ai dipendenti pubblici, seppur con delle eccezioni. Tra i temi che fa più discutere, e che potrebbe diventare oggetto di un vaglio di costituzionalità, è il differimento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto previsto per i lavoratori di amministrazioni pubbliche nonché degli enti di ricerca che accederanno alla pensione con «quota 100».

Differimento pagamenti

Il differimento è stato utilizzato in passato al fine di mitigare gli effetti della maggior spesa pensionistica. Per effetto del decreto legge 4/2019 l'indennità di fine servizio sarà corrisposta al momento in cui il lavoratore dimissionario avrebbe maturato il diritto a riscuoterla secondo le regole in vigore prima del decreto stesso (quindi al momento della pensione di vecchiaia o anticipata). Ciò può comportare, nel caso di un lavoratore che ha perfezionato i requisiti di «quota 100»

In sintesi

Il rinvio sulle indennità di fine servizio

Il decreto legge sulle pensioni prevede che i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la «pensione quota 100», conseguano «il diritto alla decorrenza dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico».

Ciò potrebbe in concreto tradursi in un differimento anche di sei anni per la riscossione dell'indennità ad esempio in caso di importi fino a 50mila euro lordi.

Finanziamenti fino a 30mila euro

Il decreto, a corredo del differimento, prevede inoltre che, sulla base di certificazioni rilasciate dall'Inps, il pubblico dipendente che accede alla pensione in virtù della «quota 100» può presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata (ma fino a un massimo di 30mila euro, o all'importo effettivamente spettante nel caso in cui l'indennità di fine servizio sia di importo inferiore) alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto stesso.

Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'Inps trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso.

Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il pubblico lavoratore vanta nei confronti dell'Inps.

alla fine del 2018, un differimento anche di sei anni e oltre, prima di poter riscuotere l'indennità per importi fino a 50mila euro lordi. Per i trattamenti di importo superiore e fino a 100mila euro lordi, l'eccedenza tra quanto spettante e i primi 50mila euro, sarà liquidata trascorsi almeno 12 mesi dal primo pagamento. L'eventuale eccedenza, rispetto a 100mila euro, sarà messa in pagamento dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda tranche. Un apposito accordo, tra diversi ministeri e l'Associazione bancaria italiana, do-

vrà definire le modalità per erogare anticipatamente tali somme, fino a 30mila euro lordi, senza oneri per la finanza pubblica.

A fronte di questo onere, che rimarrebbe comunque a carico del lavoratore, il decreto prevede uno sconto fiscale sulla tassazione delle indennità di fine servizio, crescente in funzione degli anni di differimento rispetto alla cessazione dal servizio, sui primi 50mila euro spettanti. Rimane ferma la possibilità per gli interessati di cedere il trattamento spettante attraverso gli ordinari canali di credito.

La decorrenza di quota 100

Per i pubblici dipendenti, la pensione «quota 100» non potrà avere decorrenza precedente al 1° agosto 2019 e – a regime – dovranno trascorrere sei mesi dalla maturazione dei requisiti. La pensione «quota 100» potrà essere conseguita anche in regime di cumulo con le altre casse pensionistiche gestite dall’Inps. L’altra novità riguarda i dipendenti che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro. Per tali lavoratori, se rientrano in un sistema di calcolo interamente contributivo – cioè risultano privi di anzianità contributiva accreditata al 31 dicembre 1995 – al raggiungimento della soglia definita annualmente, non versano più contribuzione. Di fatto, parte della retribuzione eccedente 102.543 euro lordi annuali (valore 2019), non risulta pensionabile.

I dipendenti che si trovano in que-

sta situazione alla data di entrata in vigore del decreto legge, a domanda, possono essere esclusi da tale meccanismo del massimale contributivo a condizione che producano l’istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il termine dei sei mesi viene conteggiato dalla data di assunzione per i neo-assunti oppure dalla data di superamento del massimale contributivo per coloro che, nel corso della vita lavorativa, si troveranno a superarlo per effetto di un incremento di retribuzione pensionabile.

La prescrizione

Il decreto legge prevede inoltre un periodo transitorio al fine di uniformare i termini prescrizionali applicati dall’Inps con quelli dell’ex Inpdap. Infatti, nella Gestione dipendenti pubblici, a causa della specificità delle Casse amministrative, risultavano vigenti termini decennali in luogo di quelli quinquennali, che invece trovano applicazione per la (quasi) generalità dei lavoratori.

In particolare, il decreto legge si preoccupa di stabilire che, i termini di prescrizione, relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale riferibili a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Di fatto, una moratoria al fine di permettere ai datori di lavoro di verificare le posizioni dei lavoratori che hanno prestato servizio negli anni scorsi. In passato, l’Inps – con diverse circolari – aveva affrontato la problematica prevedendo, in un

primo momento, la prescrizione quinquennale a decorrere dal 2018 e, successivamente rinviata al 2019. Sul finire del 2018, il termine era stato ulteriormente procrastinato al 2020. Se da una verifica del proprio estratto contributivo, dovessero emergere delle mancanze, gli iscritti dovranno inoltrare una richiesta di variazione della propria posizione assicurativa all'Inps, che si attiverà al fine di procedere alla sistemazione dell'estratto e a richiedere l'eventuale regolarizzazione al datore di lavoro pubblico, nell'ipotesi in cui dovesse emergere una omissione o evasione contributiva sulle retribuzioni erogate.

Opzione donna

Per le lavoratrici del pubblico impiego che intendono accedere alla pensione con «opzione donna», dal perfezionamento dei requisiti (58 anni di età con 35 anni, entrambi maturati entro il 31 dicembre 2018), dovranno attendere l'apertura della finestra mobile di dodici mesi dal perfezionamento dell'ultimo requisito.

I trattamenti di fine servizio, in questo caso, saranno erogati non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che, per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, i trattamenti pensionistici possono avere decorrenza inframensile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Domande & Risposte

Detassazione per tutti i Tfs pagati in ritardo

Quando viene pagato il Tfs/Tfr ai dipendenti pubblici che accedono a quota 100?

Il decreto legge stabilisce che l'indennità di fine servizio sia

corrisposta al raggiungimento dell'età di pensionamento accessibile prima dell'introduzione di quota 100. Quindi questi lavoratori dovranno attendere anni prima di incassare l'importo maturato. Il decreto consente però di ricevere subito fino a 30mila euro attivando un finanziamento il cui costo è a carico dell'interessato ma compensato da una tassazione ridotta sul Tfs.

La riduzione della tassazione è previsto solo per chi ricorre a quota 100?

No, la riduzione dell'aliquota Irpef vale per tutti i dipendenti pubblici che, anche se non utilizzano quota 100, non ricevono

il Tfs contestualmente alla cessazione del servizio. L'agevolazione si applica sui primi 50mila euro di Tfs e cresce con il "ritardo", da 750 euro per un anno, a 3.750 euro per cinque anni.

Quanto vale nel complesso la possibilità di ottenere 30mila euro subito?

Secondo il governo corrisponde a 5 miliardi di euro nel solo 2019, che diventeranno 12 miliardi nel triennio 2019-2021.

A quanto ammonta l'importo medio dei Tfs?

In base alle stime fornite dall'Inps, l'importo medio è di 76mila euro

10 **IMPORTO ASSEGNI**

Perequazione piena dell'1,1% fino a 1.522 euro

di **Matteo Prioschi**

Quest'anno i pensionati vedranno i loro assegni crescere al massimo dell'1,1 per cento. Questo è infatti il valore provvisorio dell'inflazione registrato nel 2018 a cui è agganciata la variazione degli assegni previdenziali.

La rivalutazione delle pensioni, o perequazione, si basa su un meccanismo piuttosto complesso collegato alla variazione dell'inflazione per famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat. All'inizio di ogni anno il valore degli

assegni viene adeguato tenendo conto di un doppio parametro: il valore definitivo dell'inflazione registrata due anni prima e quello provvisorio dell'anno prima. Così nel 2019 l'importo è dovuto dalla conferma o meno del valore del 2017 e quello provvisorio del 2018. Quest'ultimo non è quello effettivo dell'anno perché, per permettere il pagamento degli assegni di gennaio viene rilevato sui primi nove mesi dell'anno, a cui si aggiungono le previsioni per gli ultimi tre. Così può accadere che il valore provvisorio e quello defi-

In sintesi

Sette fasce per tre anni

Il comma 260 dell'articolo 1 della legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018) modifica il meccanismo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. La novità è il passaggio dai cinque scaglioni di indicizzazione in vigore fino al 31 dicembre 2018 ai nuovi sette scaglioni (per il cui dettaglio si rinvia alla tabella riportata a pagina 50). Un meccanismo di salvaguardia fa in modo che, in ogni caso, le pensioni superiori ai singoli limiti, a seguito di applicazione delle percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione. La nuova disciplina disegnata dalla legge di Bilancio 2019 vale in ogni caso per tre anni, cioè per il periodo 2019-2021.

Un po' di storia

Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è stato introdotto dalla legge 448/1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999; dal 2001 (legge 388/2000) la perequazione è stata suddivisa in tre differenti fasce con rivalutazione piena per le sole pensioni fino a tre volte il minimo Inps. Per il biennio 2012-2013, il DL 98/2011 ha imposto altre limitazioni: niente rivalutazione su assegni oltre 5 volte il minimo. La riforma Fornero ha poi disposto, sempre per il biennio 2012-2013, il blocco dell'indicizzazione per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo. La legge di Stabilità 2014 ha quindi introdotto il meccanismo a 5 fasce, in vigore fino al 31 dicembre scorso. Nel frattempo, la Corte costituzionale (sentenza 70/2015) ha censurato la riforma Fornero nella parte in cui disponeva la rivalutazione automatica per i soli assegni fino a tre volte il minimo. Dopo tale sentenza è stato emanato il DL 65/2015 che ha introdotto una nuova disciplina per garantire una rivalutazione parziale e retroattiva dei trattamenti tra tre e sei volte il minimo.

nitivo siano differenti, con la necessità, l'anno successivo, di effettuare un conguaglio a beneficio o a discapito del pensionato che può incassare un'un tantum supplementare oppure subire una ritenuta se l'inflazione effettiva è più bassa di quella stimata.

L'aumento di quest'anno

A inizio 2019 non è stato necessario effettuare alcuna compensazione sui valori del 2017, dato che l'inflazione provvisoria (+1,1%) ha coinciso con quella effettiva. Così ci si è limitati ad

applicare un aumento dell'1,1% pari all'inflazione provvisoria del 2018. Tuttavia, solo gli assegni di importo più basso beneficiano dell'adeguamento pieno all'aumento del costo della vita. Infatti, il meccanismo in vigore attualmente prevede che il 100% dell'inflazione venga riconosciuto solo alle pensioni di importo non superiore a tre volte il trattamento minimo (cioè fino a 1.522,26 euro). Salendo di valore, l'adeguamento è parziale, con conseguente perdita del potere d'acquisto di tali assegni (si veda la tabella in basso).

Importo temporaneo

Gli importi degli assegni già pagati a gennaio non sono esatti perché il meccanismo di adeguamento all'inflazione da utilizzare per il periodo 2019-2021, basato su sette fasce, è stato introdotto con la legge di Bilancio 2019 approvata gli ultimi giorni di di-

cembre 2018. Tuttavia, poiché l'Inps aveva bisogno di tempi più lunghi per mettere in pagamento le pensioni del primo mese dell'anno, ha utilizzato il meccanismo di rivalutazione che sarebbe dovuto entrare in vigore senza le modifiche adottate dal Parlamento. Quindi gli assegni sono stati rivalutati in base alle "fasce" previste dalla legge 388/2000 e che sono leggermente più vantaggiose per gli assegni di importo oltre tre volte il minimo (si veda il confronto in tabella).

Appena l'Inps avrà adeguato i software al nuovo sistema, verranno messi in pagamento gli importi effettivamente dovuti per il 2019 e verrà anche effettuato un conguaglio nei confronti dei pensionati che a gennaio, ma anche nei mesi successivi (probabilmente fino a febbraio-marzo), avranno ricevuto un assegno leggermente più ricco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi importi

Esempi di importi lordi mensili percepiti nel 2018, rivalutati provvisoriamente in base alla legge 388/2000, e con il metodo introdotto dalla legge di Bilancio 2019

SCAGLIONE DI PENSIONE RISPETTO AL TRATTAMENTO MINIMO	IMPORTO PERCEPITO NEL 2018	ADEGUAMENTO ALL'INFLAZIONE	RIVALUTAZIONE EFFETTIVA	RIVALUTAZIONE PROVVISORIA PER FASCE	RIVALUTAZIONE 2019
Fino a 3 volte	1.000,00	100%	1,10%	1.011,00	1.011,00
	1.400,00			1.415,40	1.415,40
Oltre 3 fino a 4	1.600,00	97%	1,07%	1.617,51	1.617,07
	2.000,00			2.021,47	2.021,34
Oltre 4 fino a 5	2.300,00	77%	0,85%	2.324,44	2.319,48
Oltre 5 fino a 6	2.800,00	52%	0,57%	2.828,96	2.816,02
Oltre 6 fino a 8	3.500,00	47%	0,52%	3.534,74	3.518,10
Oltre 8 fino a 9	4.200,00	45%	0,50%	4.240,51	4.220,79
Oltre 9	4.700,00	40%	0,44%	4.744,64	4.720,68

PENSIONI DI PLATINO

Contributo di solidarietà sopra quota 100mila euro

di **Davide Colombo**
e **Marco Rogari**

Scatterà a marzo l'operazione di solidarietà che riguarda le pensioni più elevate, superiori a 100mila euro lordi l'anno, in pagamento a non più 24mila persone e che dovrebbe assicurare quest'anno risparmi per 76,1 milioni di euro. L'Inps chiarirà le modalità del prelievo sulla parte retributiva degli assegni in pagamento nella prevista circolare attuativa, dalla quale si capirà anche come verranno conguagliati i due mesi (gennaio e febbraio) di mancati tagli. La norma è prevista in legge di Bilancio ma la sua attuazione correrà di pari passo con l'implementazione del decretone con il reddito di cittadinanza e «quota 100». Per le nuove pensioni il taglio si applicherà invece a partire dal primo mese di decorrenza.

Ricordiamo come è stato definito questo prelievo su assegni definiti «di platino» nelle ultime relazioni governative. Nei prossimi cinque anni le pensioni elevate saranno ridotte di un'aliquota pari al 15% per

la parte eccedente i 100mila euro e fino a 130mila euro, al 25 per la parte eccedente 130mila euro fino a 200mila euro, pari al 30% per la parte eccedente 200mila euro fino a 350mila euro, pari al 35% per la parte eccedente 350mila euro fino a 500mila euro e pari al 40% per la parte oltre 500mila euro.

È prevista una clausola di salvaguardia per garantire che le pensioni colpite dal taglio non scendano in nessun caso sotto la soglia dei 100mila euro lordi annui, e sono escluse le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. È il caso, per esempio, di una pensione elevata conseguita dopo un'operazione di totalizzazione.

La norma prevede che all'operazione di solidarietà si adeguino, nell'ambito della loro autonomia, anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale.

I risparmi verranno raccolti in appositi fondi da attivare in Inps e negli altri enti previdenziali interessati. Secondo una interpretazione diffusa, al momento non smentita dal Governo, sono escluse le pensioni erogate dalle Casse dei professionisti.

Escluse anche le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità (legge 222/1984), i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 466/1980 e legge 206/2004).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

11 PER I PIÙ POVERI

Fino a 780 euro con la pensione di cittadinanza

di **Fabio Venanzi**

La pensione di cittadinanza spetterà, dal prossimo mese di aprile, alle persone con più di 67 anni che si trovano in determinate condizioni economiche. Il requisito anagrafico varrà per gli anni 2019 e 2020, mentre dal 2021 sarà adeguato agli incrementi legati all'aspettativa di vita che, di biennio in biennio, non potrà superare i tre mesi.

Per i beneficiari del reddito di cittadinanza, l'assegno si trasformerà

in pensione di cittadinanza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 67esimo anno di età del componente più giovane del nucleo familiare. La finalità di questo strumento è sostenere i pensionati che vivono sotto la soglia di povertà e che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) familiare inferiore a 9.360 euro, se si risiede in abitazione in affitto. In caso contrario, la soglia non dovrà superare 7.560 euro.

In sintesi

Caratteristiche

La pensione di cittadinanza rappresenta l'equivalente del reddito di cittadinanza (Rdc) per le persone che hanno più di 67 anni. I requisiti reddituali e patrimoniali per accedervi sono analoghi a quelli del Rdc. A differenza di quest'ultimo, però, che dura 18 mesi rinnovabili, la pensione non ha scadenza se permangono i requisiti per fruirne

Requisiti

È richiesto un Isee non superiore a 7.560 euro, aumentato a 9.360 euro se il beneficiario vive in affitto. Inoltre il patrimonio immobiliare, diverso dall'eventuale casa di proprietà, non deve superare i 30mila euro, mentre quello mobiliare ha un limite di 6.000 euro, che diventano 8.000 euro in caso di coppia di pensionati. Oltre a ciò non si possono possedere ad alcun titolo natanti oppure autoveicoli e motocicli con determinate caratteristiche

Importo

L'importo massimo della pensione di cittadinanza, per un singolo, è di 780 euro al mese, di cui 150 riconosciuti, nel caso, quale contributo per l'affitto dell'abitazione

Richiesta e fruizione

Il decreto descrive in modo molto approfondito le modalità di richiesta e di mantenimento del reddito di cittadinanza, che è legato anche alla partecipazione a programmi di politiche attive. Questi ultimi non sono invece previsti per i destinatari della pensione di cittadinanza rispetto alla quale il decreto non indica in modo dettagliato la procedura di concessione e la convivenza con una pensione di vecchiaia o altre tipologie di pensione. Sarà quindi importante verificare le istruzioni che verranno fornite al riguardo dall'Inps

I requisiti

Nel caso di nuclei composti da una sola persona, la scala di equivalenza sarà pari a 1, incrementata di 0,40 punti per ogni ulteriore componente. In ogni caso non potrà essere superiore a 2,1. In pratica, un nucleo familiare composto da una sola persona con pensione pari al trattamento minimo (513,01 euro mensili), ha un reddito di 6.669,13 euro.

In assenza di altre componenti reddituali, il suo Isee sarà pari al red-

dito e avrà diritto alla pensione di cittadinanza fino a raggiungere i 630 euro mensili o 780 euro se abita in una casa in affitto. Per una coppia, che vive in casa di proprietà, il reddito di riferimento dovrà essere inferiore a 10.584 euro. Infatti utilizzando la scala 1,4 si otterrà 7.560, limite per poter accedere alla pensione di cittadinanza.

Inoltre il patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non dovrà essere superiore a 30mila euro mentre quello finanziario dovrà risultare inferiore a 6mila euro, elevati a 8mila nel caso di coppia. Nessun componente dovrà risultare intestatario a qualunque titolo o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 centimetri cubi o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 centimetri cubi, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti.

Sono esclusi i mezzi soggetti ad agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità. Inoltre nessun componente deve risultare intestatario a qualunque titolo o avere la piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Gli importi

La pensione sarà erogata in via continuativa, senza sospensione, sempreché permangano i requisiti. Così, ad esempio, un pensionato che vive solo e non ha una casa di pro-

prietà, avrà una pensione di cittadinanza di 780 euro al mese, di cui 150 euro da destinare per il pagamento dell'affitto. Un pensionato che vive da solo – in casa di proprietà – e riceve solo una pensione di invalidità, riceverà, in sostituzione, la pensione di cittadinanza di 630 euro al mese. Una coppia di pensionati che vive in un appartamento in affitto riceverà una integrazione in modo che possano avere a disposizione 1.032 euro al mese. In quest'ultimo caso il contributo affitto – pari a 150 euro mensili – viene riconosciuto in capo al nucleo familiare. Nel caso in cui dovessero abitare in casa di proprietà, il reddito mensile scenderà a 882 euro.

Per i pensionati di cittadinanza non sussiste l'obbligo di rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, al pari dei beneficiari del reddito di cittadinanza di età pari o superiore a 65 anni. La pensione di cittadinanza è esente da imposizione fiscale e la durata del beneficio deve intendersi indefinita, al permanere dei requisiti soggettivi.

Nel caso di più componenti, l'importo sarà suddiviso in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare. In altri termini, la pensione di cittadinanza si pone come obiettivo quello di elevare i redditi bassi ai valori minimi stabiliti dal decreto, tale da consentire il raggiungimento di un valore non inferiore a 630 euro al mese.



Domande & Risposte

Isopensione, autonomi, Naspi e precoci

Sono nato nel novembre del 1957 lavoro in banca e al 31 dicembre 2018 ho accantonato 39 anni di contributi. Posso andare in Quota 100?

Il requisito anagrafico di 62 anni sarà perfezionato a novembre da cui decorreranno i tre mesi della finestra trimestrale mobile riservata al settore privato per i lavoratori subordinati e autonomi. La decorrenza dell'assegno si localizzerà a partire da marzo 2020.

Sono un lavoratore autonomo nel settore informatico e ho 39 anni di contributi e sono nato nel 1956. Posso andare in Quota 100? Se sì, posso fatturare massimo 5.000 euro da quando vado in pensione??

L'assicurato ha soddisfatto il requisito contributivo e anagrafico prima del 2019, dunque potrà accedere a quota 100 da aprile. Per

farlo non dovrà, dal momento della titolarità dell'assegno, percepire alcun emolumento da libero professionista o stipendio da lavoratore subordinato. Il limite dei 5.000 euro non si riferisce ai redditi di lavoro autonomo, ma alla categoria dei redditi diversi, la quale richiederà che lo stesso non eserciti più la professione abituale al momento collegata alla partita Iva, ma emetta ricevute con ritenuta d'acconto per attività più sporadiche, anche di inquadramento civilistico di lavoro autonomo.

Sono nato nel 1958, ho 37 anni di contributi a dicembre 2018 e ho perso il lavoro che avevo presso una azienda privata assicurativa. Da dicembre 2018 sono in Naspi. Posso andare in Quota 100?

Il requisito anagrafico sarà perfezionato nel 2020, dunque nel triennio utile. I 38 anni di contributi richiesti da Quota 100 saranno raggiunti alla fine del 2019, pertanto la finestra trimestrale decorrerà dopo il 62esimo compleanno. In merito alla contribuzione, in attesa di chiarimenti da Inps, si ritiene comunque soddisfatto il subrequisito dei 35 anni di contributi effettivi.

Sono un dipendente della pubblica amministrazione e ho maturato tutti i requisiti per Quota 100. Rischio di essere collocato in quiescenza anche se non intendo dimettermi?

In attesa di circolari da parte del Dipartimento di funzione pubblica, va specificato che l'articolo 14 comma 6 lettera d) del decreto esclude il pensionamento in Quota 100 dall'ambito di applicazione del DI 101/2013, pertanto continuano a trovare applicazione le disposizioni di limite ordinamentale per la permanenza in servizio della circolare 2 del 2015 della funzione pubblica.

Sono un dipendente che alla fine del 2018 è stato collocato in modo consensuale in Isopensione, ho 64 anni e 38 anni di contributi e la procedura di prepensionamento con cui sono stato esodato dalla mia azienda mi accompagnerà a pensione fino al compimento dell'età della pensione.

Sarò collocato in pensione prima visto che ho i requisiti di quota 100?

No, la norma prevede che l'isopensione Fornero non possa puntare a Quota 100, dunque il dipendente potrà senza alcuna variazione percepire l'isopensione e ricevere la contribuzione correlata aziendale fino alla maturazione dei requisiti di vecchiaia. Rimane un diritto soggettivo quello di richiedere la pensione in Quota 100, decadendo dalla prestazione del prepensionamento Fornero.

a cura di **Antonello Orlando**

24ORE
PROFESSIONISTI



Paghe, contratti e consulenza.

Il tuo lavoro ora è *più facile.*

Smart24 Lavoro rende più facile l'attività professionale quotidiana dei consulenti del lavoro, dei manager d'impresa e degli esperti in materia di lavoro. Utilizza l'**innovativo motore di ricerca** per trovare le risposte alle tue esigenze tra le notizie e gli approfondimenti del Gruppo 24 ORE, la contrattazione collettiva, le sintesi operative, la legge, la prassi e la giurisprudenza. Seleziona i **settori contrattuali di tuo interesse**, tieni d'occhio le scadenze in homepage e attiva l'aggiornamento quotidiano con la **newsletter**.

È più facile con **Smart24 Lavoro**.

www.smart24lavoro.com

SMART **24** LAVORO

Smart work, smart life.

